SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

637ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente TAVIANI
e del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale» **(3005-B)** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

GAROFALO *(Com.-PDS)* ..... 12 e *passim*

* DE CINQUE *(DC), relatore* ..... *Pag.* 13 e *passim*

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 13 e *passim*

* CROCETTA *(Rinfond. Com.)* ..... 18 e *passim*

* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 30 e *passim*

PELLEGRINO Giovanni *(Com.-PDS)* ... 44 e *passim*

BRINA *(Com.-PDS)* 47, 128

FAVILLA *(DC), relatore* ..... 47 e *passim*

* LONGO *(Com.-PDS)* 134

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 135

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE ..... 136 e *passim*

PECCHIOLI *(Com.-PDS)* 137

* FABBRI *(PSI)* 139

* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 140

* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 142

* MANCINO *(DC)* 143

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

* CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* ..... *Pag.* 145
* RASTRELLI *(MSI-DN)* 146

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione

NEBBIA *(Sin. Ind.)* 148
FORTE *(PSI)* 149
* ANDRIANI *(Com.-PDS)* 150
MANTICA *(MSI-DN)* 151
LEONARDI *(DC)* 152

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 153

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione ..... *Pag.* 156
Annunzio di presentazione 156
Assegnazione 156
Nuova assegnazione 156

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 157

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Bo, Bochicchio Schelotto, Busseti, Butini, Cattanei, Coletta, Dipaola, Elia, Evangelisti, Ferrara Salute, Fiocchi, Fontana Alessandro, Fontana Walter, Genovese, Gualtieri, Ianniello, Leone, Manieri, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Masciadri, Meoli, Nespolo, Perugini, Pisanò, Pollini, Salvi, Sanesi, Sirtori, Zito.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale» (3005-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3005-B.

Ricordo che, a norma di Regolamento, la votazione finale del disegno di legge dovrà essere effettuata a scrutinio simultaneo palese con procedimento elettronico. Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ieri sono stati approvati i primi 16 articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DEFINIZIONE DEI CREDITI DICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI

Art. 17.

1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Non sono dovuti l'indennità di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari al 10 per cento della somma riscossa, da trattenersi all'atto del riversamento in tesoreria provinciale dello Stato; il riversamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate o non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate:

a) dagli esattori delle imposte dirette;

b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1990 e n. 60 del 13 marzo 1990.

3. Le domande di cui al comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definizione. I concessionari devono adottare, altresì, idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonchè la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento è stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario deve proseguire gli atti esecutivi per il recupero della somma ancora dovuta per le riscossioni coattive previste dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il limite di cui all'articolo 64 dello stesso decreto è elevato al triplo. Ai concessionari compete un compenso pari ad un quinto delle somme riscosse coattivamente. Il servizio di riscossione è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) il concessionario è tenuto a presentare, all'intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi;

b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, è tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

c) il concessionario è tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni;

d) il versamento delle somme riscosse è effettuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

5. Il Ministro delle finanze emana, entro il 31 maggio 1992, apposito decreto per ottenere tutte le informazioni relative alle operazioni

finanziarie compiute negli ultimi cinque anni e alla detenzione di capitali anche all'estero dai contribuenti di cui al comma 4 per il recupero delle somme ivi previsto.

6. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione.

7. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilità al netto degli sgravi provvisori già concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme agli esattori aventi titolo.

8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facoltà di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonchè di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1° marzo 1992 sono emanate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette.

10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro i quali hanno estinto il debito nei termini e con le modalità previste nel presente articolo, contenente l'ammontare delle somme dovute e versate, è reso pubblico e viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI

CAPO I

POTERI DEGLI UFFICI PER L'ADEMPIMENTO DEI LORO COMPITI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALLEGAZIONE

Art. 18.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 2) è sostituito dal seguente: «invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7). o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma.»;

b) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 5) è sostituito dal seguente: «richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.»;

c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:

«7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati»;

d) nel primo comma dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«8-*bis*) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.»;

e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole «, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 35,» sono soppresse;

f) nel terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 33, come modificato dall'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole «istruttorio», «nei confronti dell'imputato» e «anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35» sono soppresse;

g) nel sesto comma dell'articolo 33 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.»;

h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati;

i) il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52»;

b) nel secondo comma dell'articolo 51, il primo periodo del numero 5) è sostituito dal seguente: «richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.»;

c) nel secondo comma dell'articolo 51, al numero 7), le parole «, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-*bis* e con le modalità ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona»;

d) nel secondo comma dell'articolo 51 al numero 7) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.»;

e) l'articolo 51-*bis* è abrogato;

f) nel primo comma dell'articolo 52, terzo periodo, le parole «per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attività commerciali e agricole, e in ogni caso» sono soppresse;

g) nel primo comma dell'articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.»;

h) nel terzo comma dell'articolo 52, dopo le parole «, ripostigli e simili», sono aggiunte le seguenti: «e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.»;

i) nell'undicesimo comma dell'articolo 52, primo periodo, sono soppresse le parole: «, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 51-*bis*,»;

l) nel primo comma, primo periodo, dell'articolo 63, come modificato dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «agli articoli 51-*bis* e 52» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51 e 52»; nel primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo 63, le parole: «istruttorio», «nei confronti dell'imputato» e «anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-*bis*» sono soppresse.

3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dai seguenti: «L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al servizio stesso. Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio centrale degli ispettori tributari».

4. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dalle norme di cui al presente articolo, per le richieste e per gli accessi, devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, è punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) l'elenco nominativo dei soci di società a responsabilità limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale»;

b) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalità e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.»;

c) nell'articolo 32, primo comma, il secondo periodo del numero 3) è sostituito dai seguenti: «Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso.»;

d) nell'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.»;

e) nell'articolo 53 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.»;

f) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - (*Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti*) – 1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonchè i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a

10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» *con le parole*: «30 milioni».

19.1 POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Signor Presidente, il testo al nostro esame prevede una modifica all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: in base a tale testo il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio, a norma delle vigenti disposizioni, nell'ambito delle attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

Al comma 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati si legge che negli elenchi pubblicati dal Ministero delle finanze sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonchè i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore ai 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.

Con il nostro emendamento proponiamo la riduzione di quest'ultima cifra a 30 milioni: ci sembra che un maggior reddito imponibile superiore a 30 milioni di lire meriti di essere pubblicato negli elenchi del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che il limite stabilito dalla Camera dei deputati sia più congruo e quindi esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

1. All'articolo 66-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dai seguenti: «Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante.»;

b) nel secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.»;

c) il terzo comma è abrogato;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera *f*), le parole «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unità da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile – sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili» sono sostituite dalle seguenti: «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonchè dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile – sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonchè dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente»;

b) nell'articolo 7, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«Le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale nonchè le società fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo.»;

c) nell'articolo 13, ottavo comma, dopo le parole «Se le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dal terzo comma dell'articolo 16» sono inserite le seguenti: «nonchè dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20»;

d) nell'articolo 16, terzo comma, le parole «terzo comma dell'articolo 21», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto comma dell'articolo 21»;

e) il primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione.»;

f) nell'articolo 20, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I soggetti indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere

all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29. Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze.»;

g) nell'articolo 21, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera *f*) dell'articolo 6, relativamente a navi, galleggianti, unità da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13».

3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.»;

b) nell'articolo 7, comma 1, dopo le parole «per l'adempimento degli obblighi, nonchè per» sono soppresse le parole: «la richiesta e».

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'Amministrazione postale nonchè delle società fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonchè i criteri per le relative utilizzazioni.

5. Le modificazioni introdotte, con la lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si applicano anche ai rapporti di conto o deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se istituiti precedentemente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO II

INTERPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI

Art. 21.

1. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri:

a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

b) il comandante generale della Guardia di finanza;

c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;

f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado

indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:

«9. Il contribuente può richiedere preventivo parere in merito alle disposizioni richiamate nel comma 2 al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive il quale deve tassativamente rispondere entro trenta giorni».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «alla competente direzione generale» *con le altre*: «al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive».

21.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 22.

1. In aggiunta ai centri informativi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, è istituito, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCEM), il centro informativo della direzione generale della finanza locale per lo svolgimento dei compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di competenza mediante la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e delle notizie occorrenti. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce la data di attivazione del predetto centro informativo, nonchè, sulla base di apposite intese con gli enti interessati, le modalità ed i limiti dei collegamenti telematici con gli enti locali, in relazione alle loro esigenze organizzative.

2. Il fondo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 253 miliardi a decorrere dall'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 183 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonchè per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anzichè in vani catastali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettivamente di lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 150 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992.

4. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze possono essere affidate in concessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza.

5. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è aggiunto in fine il seguente comma:

«I biglietti e gli altri titoli di ingresso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai biglietti e agli altri titoli emessi mediante sistemi elettronici centralizzati nonchè per i relativi controlli».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede utilizzando parzialmente il maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. A partire dal 1° gennaio 1992 è soppressa la istituzione del registro annuale dei corrispettivi previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, strumento di preminente rilevanza per l'interesse dello Stato anche sotto il profilo della sicurezza e segretezza, ivi comprese le attività di cui al comma 3, possono essere affidate in concessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi per la Pubblica

amministrazione secondo i criteri e in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo al profilo della sicurezza e segretezza.

22.1 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Signor Presidente, quando abbiamo fatto il primo esame di questo provvedimento, nella Commissione finanze e tesoro del Senato, i colleghi ricorderanno che su questa specifica disposizione si è sviluppata una discussione, perchè era sembrato – e credo che tale impressione sia veritiera – che questo articolo e il modo in cui era stato strutturato indicassero nome e cognome della società o dell'impresa che poteva svolgere per conto del Ministero delle finanze l'attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero stesso, cioè che mancasse soltanto il nome della SOGEI. Nella discussione si era sostanzialmente concordato un testo che, pur mantenendo le garanzie di segretezza, di affidabilità e di esperienza apriva però ad un minimo di concorrenzialità e alla possibilità da parte di altre aziende di partecipare alla costruzione e alla manutenzione di questo sistema informativo.

Alla Camera dei deputati mi sembra che si sia sostanzialmente ritornati al testo che la Commissione finanze e tesoro del Senato, con una opinione unanime, aveva emendato.

La nostra proposta, signor Presidente, è sostanzialmente quella di ripristinare il testo che avevamo votato in Senato per i motivi che ho detto prima. Siamo del tutto consapevoli che per la conduzione e manutenzione del sistema informativo del Ministero delle finanze naturalmente si debbano individuare particolare motivi sia di competenza e di professionalità, sia anche di segretezza e delicatezza, ma non è detto che questo debba condurre alla scelta di una sola azienda o impresa. Possono esserci altre aziende e altre imprese in condizione di avere professionalità e anche capacità di segretezza tali da fornire le necessarie garanzie. È questo il motivo per cui, signor Presidente, a noi sembrerebbe più giusto ripristinare il testo che avevamo votato in Senato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* DE CINQUE, *relatore.* Signor Presidente, pur essendo stato l'estensore del vecchio testo del Senato, ritengo che quello che chiede il senatore Garofalo sia meglio garantito forse dal testo della Camera, per cui sono di parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo concorda con quanto ha detto il relatore. In effetti, proprio in virtù delle considerazioni fatte dal senatore Garofalo, è stato modificato il testo del Senato per raggiungere appunto quell'obiettivo. Inviterei quindi i oriponenti di ritirare l'emendamento: se si insiste il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.1.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, credo che il senatore Garofalo abbia ragione. Ci troviamo innanzi ad una serie di norme – non è la prima che ci capita, già ne abbiamo dibattuto quando abbiamo esaminato il disegno di legge n. 3004, segnatamente l'articolo 29 – cosiddette «norme fotografia». È ora di farla finita con questo tipo di norme, le disposizioni devono essere oggettive, non soggettive. Ha ragione il senatore Garofalo: norme come questa servono soltanto ad assicurare ulteriori clienti a chi opera in determinati settori.

Il Gruppo della Rifondazione comunista vota a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, modificato dalla Camera dei deputati, il cui testo comprende l'allegato A:

CAPO IV

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 23.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 24, comma 2, le parole «nè quelli dati in affitto per usi non agricoli» sono sostituite dalle seguenti: « , quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonchè quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 51.»;

b) nell'articolo 33, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «e le loro pertinenze».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), si applicano dal periodo di imposta in corso alla stessa data.

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte, a professionisti, iscritti in albi o ruoli, sino ad un massimo di lire 2 milioni.»;

b) nell'articolo 28, comma 3, le parole «registro, conforme» sono sostituite dalle seguenti: «registro o conforme»;

c) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, e versata all'ufficio entro i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»;

d) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere:»;

e) nell'articolo 34, comma 1, le parole «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di versamento dell'imposta principale»;

f) nell'articolo 37, comma 1, dopo la parola «principale,» sono inserite le seguenti: «salvo i casi in cui la stessa sia stata pagata nei termini di cui all'articolo 33, comma 1,»;

g) nell'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 33, comma 1, se trattasi di imposta principale, e nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, se trattasi di imposta complementare o suppletiva, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

h) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, le parole: «nel termine previsto dall'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37»;

2) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7»;

3) nel comma 9, le parole «dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1»;

i) nell'articolo 52, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante.»;

l) nell'articolo 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 gennaio 1992.

5. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.

6. All'articolo 25, primo comma, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni».

7. La lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b*) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione».

8. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:

«*1*. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine spe-

ciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonchè sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione».

ALLEGATO A

(Articolo 23, comma 5)

TARIFFA

Aliquote percentuali per scaglioni

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	*a*) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	*b*) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie, sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100 ...	–	–	3	6
Oltre 100 fino a 250 ...	–	3	5	8
Oltre 250 fino a 350 ...	3	6	9	12
Oltre 350 fino a 500 ...	7	10	13	18
Oltre 500 fino a 800 ...	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1500 ...	15	20	24	28
Oltre 1500 fino a 3000 ...	22	24	26	31
Oltre 3000	27	25	27	33

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire il capoverso c), *con il seguente*:

c) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. L'imposta principale di successione deve essere liquidata dagli eredi e legatari e versata all'ufficio, all'atto della presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative e modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Devono essere inoltre liquidate e versate, contestualmente all'imposta principale di successione, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e l'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»;

23.1 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Sostituire, al comma 3, il capoverso f) *con il seguente*:

f) nell'articolo 37, comma 1, dopo la parola «principale» sono inserite le seguenti: «salvo i casi in cui la stessa sia liquidata dal dichiarante».

23.2 POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Al comma 3, sostituire il capoverso g), *con il seguente*:

g) nell'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora all'atto della presentazione della dichiarazione, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente al predetto pagamento, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

23.3 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 3, sostituire il capoverso h), *con il seguente*:

h) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione della proposta interrompe il termine indicato nel comma 1 dell'articolo 37 e sospende l'obbligo del versamento nei casi in cui l'imposta è liquidata dal dichiarante.»;

2) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla notifica della liquidazione da parte dell'ufficio nei casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7 nei casi in cui l'imposta è liquidata dal dichiarante.»;

3) nel comma 9, le parole «dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento delle somme di cui al comma 1 deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, nei casi di cui all'articolo 37, con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1.»;

23.4 PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, BERTOLDI, BRINA, GAROFALO

Al comma 4, sostituire le parole: «1° gennaio 1993» *con le altre*: «1° settembre 1991».

23.5 PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Sopprimere il comma 5.

23.6 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 6, sostituire le parole: «250 milioni» *con le parole*: «200 milioni».

23.7 PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI

Sopprimere il comma 7.

23.8 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, attraverso questo articolo, sia il Senato sia la Camera dei deputati (ma quest'ultima in misura minore rispetto all'operato del Senato), hanno apportato alcune modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, in materia di liquidazione.

La modifica principale introdotta dal Senato consisteva nella previsione dell'autoliquidazione dell'imposta da parte degli eredi e legatari all'atto della presentazione della dichiazione di successione. Contestualmente al versamento dell'imposta principale di successione si preve-

deva la liquidazione e il versamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e dell'imposta ipotecaria e catastale.

Ora, a noi pare che la Camera abbia parzialmente annullato questa novità, che tutto sommato consideravamo positiva. È vero che l'autoliquidazione è stata mantenuta, ma solo nel caso in cui gli uffici dell'amministrazione finanziaria non abbiano provveduto alla liquidazione dell'imposta entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione: soltanto in tale caso l'autoliquidazione può essere effettuata ed il versamento dell'imposta deve avvenire entro i successivi 90 giorni.

Non riesco a capire la necessità di questa modifica. Non credo che la Camera abbia voluto cancellare completamente l'autoliquidazione dal momento che è rimasta la previsione, sia pure subordinata all'eventualità che un periodo sia trascorso o sia fatto trascorrere da parte degli uffici senza che l'imposta sia liquidata. Ciò che è più rilevante, signor Presidente e colleghi, è che con tale diversa organizzazione vi sarà una sensibile riduzione del gettito (225 o 250 miliardi, non ricordo esattamente) negli anni 1993 e 1994. Il meccanismo previsto nel testo approvato dal Senato ci sembrava e ci sembra più opportuno, poichè non penalizza nessuno e non rappresenta una vessazione per il contribuente; anzi, quel meccanismo avrebbe semplificato il lavoro dell'amministrazione finanziaria. Ci pare che la proposta approvata dalla Camera sia, fra l'altro, una sorta di invito all'amministrazione finanziaria a non procedere perchè nel meccanismo proposto dal Senato c'era l'autoliquidazione in prima battuta, qui invece c'e un periodo di 90 giorni assegnato all'amministrazione; ma, siccome dopo questo periodo scatta l'autoliquidazione, sostanzialmente l'amministrazione finanziaria viene invitata a non operare perchè ci sarà l'autoliquidazione.

Quindi non vediamo la ragione di questa modifica, anzi ci sembrava più logico e rigoroso il testo approvato dal Senato e per questo motivo chiederemo di ripristinarlo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 23.2, 23.3 e 23.4, si tratta di dispositivi che bisognava obbligatoriamente richiamare una volta formulata l'ipotesi principale che è quella che ho illustrato prima. Si tratta di un completamento dell'emendamento illustrato prima.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.5, nel nuovo meccanismo proposto dalla Camera, come ho detto, i primi 90 giorni sono dati all'amministrazione finanziaria per liquidare l'imposta e i successivi 90 giorni sono concessi per l'autoliquidazione. Il meccanismo non è complicato, è abbastanza semplice e quindi non si capisce perchè le disposizioni di cui abbiamo parlato debbano essere applicate alle dichiarazioni di successione apertesi a partire dal 1° gennaio 1993. Il testo del Senato indicava, come termine a partire dal quale si applicavano le disposizioni, la data del 1° settembre 1991 che è stata spostata nel tempo di più di un anno. Francamente l'unica spiegazione possibile è che anche questo spostamento corrisponda alla logica generale di questo provvedimento per cui dove esiste un timido accenno non di inasprimento ma di razionalizzazione delle norme fiscali la data dell'applicazione viene spostata assai lontano nel tempo. Questo è il motivo per cui con l'emendamento 23.5 chiediamo di ripristinare la data del 1° settembre 1991 come era stato deciso dal Senato.

L'emendamento 23.6 è collegato all'approvazione o meno del meccanismo che avevamo immaginato e approvato come Senato. Per quanto riguarda l'emendamento 23.7 la Camera ha operato una modifica della esenzione portandola da 120 a 250 milioni. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, che ha istituito l'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, prevedeva al primo comma, lettera *e*), dell'articolo 25, l'esenzione dalla imposta degli incrementi di valore per gli immobili trasferiti a causa di morte il cui valore complessivo, agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto, non superasse i 120 milioni.

Siccome la norma era del 1972, era evidente che un adeguamento di questa cifra era non solo utile ma addirittura dovuto. Tuttavia, nella norma votata dalla Camera la cifra è più che raddoppiata passando da 120 a 250 milioni.

DE CINQUE, *relatore*. È conseguente all'aumento dello scaglione esente.

GAROFALO. Sì, ma la nostra proposta vuole moderare tale aumento perchè – ripeto – un aumento era dovuto, però, mi sembra che siamo in un periodo in cui non possiamo concederci troppi lussi in proposito e questa è la ragione per cui noi, pur condividendo il contenuto della norma, pensiamo che la cifra debba essere limitata.

Infine, con l'emendamento 23.8, proponiamo la soppressione del comma 7 che – a nostro avviso – contiene una piccola perla che spero abbia una spiegazione che non sia, però, come quella data ieri sera in merito all'articolo 16, rispetto al quale non siamo riusciti a sapere chi sono i beneficiari di quella norma, come si chiamano e perchè quella disposizione è stata adottata.

In proposito, debbo ricordare che la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 643, riguardante le esenzioni e le riduzioni, prevedeva che l'imposta, di cui all'articolo 3, era ridotta al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricolo-forestale, sempre che tale attività fosse in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta e a condizione che detti terreni non fossero compresi in piani urbanistici. Ora, nel testo votato dalla Camera, sono sparite queste paroline che possono sembrare di non grande importanza e cioè che l'attività agricolo-forestale, esercitata in detti fabbricati, debba essere direttamente e continuativamente condotta dal proprietario o dall'enfiteuta. Ebbene, essendo stata eliminata questa espressione, la riduzione del 40 per cento, che era stata prevista come una agevolazione in favore di coloro che effettivamente conducevano un'azienda agricola e che quindi erano in prima persona impegnati in tale conduzione, viene estesa a tutti e dunque anche a chi risiede in città e possiede un fabbricato che, in realtà, è una villa di campagna perchè la sparizione di quelle paroline modifica del tutto la destinazione originaria dell'agevolazione. Anche a questo riguardo, vorremmo capire a chi giova la norma e soprattutto – abbiamo il diritto di chiederlo – quantificare la diminuzione del gettito rispetto alla disposizione originariamente prevista.

Questi sono i motivi, signor Presidente, per cui a noi sembra che tale comma sia da sopprimere e per i quali abbiamo presentato l'emendamento 23.8.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento principale, debbo dire che la soluzione individuata dalla Camera dei deputati è stata salomonica tra quella proposta dal Governo, in un primo tempo, e quella successivamente adottata dal Senato. Pertanto, per una sua valutazione mi rimetto al Governo, pur affermando che, come soluzione salomonica, mi sembra che tutto sommato possa andar bene. Quanto agli altri emendamenti, essendo conseguenti al primo, mi uniformo a quanto detto al riguardo.

Infine, in merito agli emendamenti relativi al comma 5 e al comma 6, esprimo parere contrario; mentre, per quanto concerne l'emendamento soppressivo del comma 7, per una sua valutazione mi rimetto al Governo perchè nutro anch'io qualche perplessità sulla bontà della modifica apportata dalla Camera.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda la questione indicata dal relatore come principale, debbo dire che, dopo una lunga discussione, la soluzione presente nel testo trasmesso dalla Camera è stata adottata sulla scorta di un emendamento presentato, all'unanimità, da tutti i Gruppi della Commissione finanze dell'altro ramo del Parlamento. Il Governo ha ritenuto di dover considerare equa la soluzione, tenendo conto non soltanto della svalutazione intercorsa e quindi della necessità, ricordata dal senatore Garofalo, di considerare la quota esente dalle successioni, ma anche dell'enorme incremento di valore degli immobili. Si è lungamente discusso alla Camera sul fatto che nel 1974 con 120 milioni si poteva comprare un appartamento di 180 metri quadri, mentre oggi con 250 milioni non si riesce a comprarne neanche uno di 60 metri quadri.

Questa è la ragione per cui il Governo ha ritenuto, a conclusione di una lunga discussione, di aderire alla proposta avanzata, ritenendola una soluzione equilibrata.

Esprimo parere contrario poi sull'emendamento 23.1 e sugli altri emendamenti conseguenti.

Per quanto riguarda la proposta di soppressione del comma 7, di cui all'emendamento 23.8, si è ritenuta priva di senso la distinzione tra fondi gestiti direttamente da società di capitali in agricoltura e fondi gestiti parzialmente dalle società stesse. In agricoltura sovente le società hanno la necessità o trovano utile affittare i fondi o comunque coltivarli soltanto per un periodo ed in alcune porzioni. Ciò dà luogo ad ingiustizie e disparità di trattamento. Dal momento che l'orientamento del Governo era quello di favorire la creazione di società nel settore agricolo, sia per evitare lo spezzettamento dei fondi sia per favorire una maggior trasparenza dei bilanci, si è ritenuto equo sottoporre allo stesso trattamento i fondi gestiti da singoli coltivatori e quelli

posseduti da società, ancorchè queste ultime li conducano parzialmente o interamente. Ecco perchè il Governo ritiene di dover insistere sul testo approvato dalla Camera dei deputati, esprimendo parere contrario sull'emendamento 23.8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, condividendo le motivazioni del senatore Garofalo, annuncio il nostro voto favorevole.

CROCETTA. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.4.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista.

CROCETTA. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dal senatore Pellegrino Giovanni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.5.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, annuncio l'astensione sull'emendamento 23.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.5, presentato dal senatore Pellegrino Giovanni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.6 presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.7.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei annunciare l'astensione sull'emendamento 23.7 e anticipare l'annuncio di voto contrario all'emendamento 23.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.7, presentato dal senatore Pellegrino Giovanni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.8, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, con l'annesso allegato A.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO IV

RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE

Art. 24.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 25, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non è obbligatoria la rivalutazione di cui al comma 1 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, per quelli indicati alle lettere *b*), *f*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per quelli vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonchè per le aree destinate ad attività di pubblica utilità possedute da enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse.

3. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che, alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990, si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in

vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al comma 1 dell'articolo 25, ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, qualora detti beni siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25 modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

1. Per il calcolo della rivalutazione:

a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unità immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dal costo, ma al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1990	1,05
1989	1,10
1988	1,15
1987	1,20
1986	1,30
1985	1,40
1984	1,50
1983	1,60
1982 e precedenti	1,70

b) le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in comune commercio.

2. Dall'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1, sono sottratti i costi dei beni fiscalmente riconosciuti al netto delle quote di ammortamento già dedotte aumentati di un miliardo di lire. La rivalutazione è costituita da almeno il 38 per cento dell'importo così determinato e deve essere imputata a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.

3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.

4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati.

6. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalità di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini

della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26.

10. La disposizione di cui al comma 8 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

11. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 10, la differenza tra il valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8.

12. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 11, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, modificato dalla Camera dei deputati limitatamente al coordinamento formale relativo ai rinvii interni:

Art. 26.

1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 24 e 25 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura

corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'articolo 25.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'articolo 25, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 24 e 25 si applicano, per i beni di cui all'articolo 25 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera *d*) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 25, comma 8, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 24 e 25 o dell'articolo 26, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e nella legge 29 dicembre 1990, n. 408, e quelle di cui ai relativi decreti di attuazione. Con lo stesso decreto sono stabilite disposizioni di coordinamento fra la presente legge, la legge 29 dicembre 1990, n. 408 e la legge 30 luglio 1990, n. 218.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, modificato dalla Camera dei deputati limitatamente al coordinamento formale relativo ai rinvii interni:

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE
DI PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI

Art. 28.

1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono sostituiti dai seguenti: «L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15

per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli enti e le società beneficiari delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che possono eseguire la rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello indicato nell'articolo 2 della legge stessa, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta rivalutazione, fermi restando i criteri e le modalità ivi previsti, non può essere inferiore per i fabbricati e le aree fabbricabili a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, detti soggetti non devono eseguire la rivalutazione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 e le quote di ammortamento deducibili relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativamente ai predetti immobili, sono riconosciute a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al 10 settembre 1992, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio

1985, n. 17, purchè costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 30.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) competenza del giudice tributario a conoscere le controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte;

b) previsione della facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali è ammessa l'oblazione;

c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;

d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sarà prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovrà altresì tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado;

e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonchè dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilità con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonchè previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;

g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue:

1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;

2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;

3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonchè della decadenza dalle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;

4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;

5) previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;

h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante prov-

vedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;

i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'Amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie ai sensi della lettera *b*); regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facoltà dell'Amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado;

l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;

m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonchè la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;

n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi princìpi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;

o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonchè sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie;

p) previsione di disposizioni in materia di responsabilità civile dei componenti delle commissioni tributarie;

q) istituzione di un contingente del personale indicato all'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei contingenti dell'Amministrazione finanziaria contestualmente ed in corrispondenza delle unità che saranno trasferite al contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie

degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;

r) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:

1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

2) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione svolta dagli uffici;

3) rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonchè formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;

t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera *i*), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nonchè previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;

u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, semprechè sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera *t*) e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1995;

v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonchè determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonchè delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;

z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi recanti» *con le seguenti*: «un decreto legislativo recante».

30.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente*:

b) previsione del riesame preventivo in sede amministrativa dell'atto impugnato o del rapporto controverso non oltre tre mesi dalla notifica del ricorso e disciplina degli effetti del provvedimento amministrativo adottato a seguito del riesame, ai fini della costituzione del rapporto processuale; attribuzione della competenza al riesame dell'atto o del rapporto al servizio del contenzioso da istituire presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio e delle dogane nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto ed applicazione al procedimento di riesame delle disposizioni recate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; il richiedente sarà informato del nome del funzionario designato per il riesame dell'atto o del rapporto; previsione di adeguate forme di assistenza legale all'istituendo servizio del contenzioso da parte del competente ufficio dell'avvocatura dello Stato, anche ai fini di cui al numero 5) della lettera *g*);

30.2 PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b*) previsione della facoltà di richiedere in tutto o in parte l'esame preventivo da parte della commissione ai fini di una definizione consensuale del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali è ammessa l'oblazione».

30.3 PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole*: «disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dalla Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo» *con le altre*: «disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dalla Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro».

30.4 BRINA, POLLINI, LONGO, MARGHERI, BERTOLDI

Al comma 1, lettera i) *dopo le parole*: «ai sensi della lettera *b*)», *inserire le seguenti*: «previsione che l'Amministrazione sia presente in giudizio con il dirigente dell'istituendo ufficio del contenzioso nell'ipotesi in cui il ricorrente si avvalga della facoltà di cui alla lettera *b*)».

30.5 PELLEGRINO Giovanni

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CROCETTA. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 30.1, l'illustrazione è molto semplice. Ci troviamo dinanzi ad una previsione di uno o più decreti legislativi. Mi domando perchè uno o più decreti; ci sembra più semplice, nel momento in cui il Governo deve intervenire, non lasciare questa possibilità di più decreti perchè si può fare benissimo un unico decreto.

Si tratta di un fatto molto semplice, si può intervenire con un solo decreto e pertanto proponiamo questa dizione.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 30.2, 30.3 e 30.5. L'emendamento 30.4 verrà illustrato dal collega Brina. Illustro questi emendamenti congiuntamente perchè essi richiedono un discorso il più possibile ordinato.

Si tratta sicuramente di uno dei nodi che sono sul tappeto, della modifica più importante che la Camera ha introdotto al testo del Senato sulla delega per la revisione del contenzioso tributario. Nel testo proposto originariamente dal Governo e non toccato nè in Commissione nè in Aula dal Senato era stato previsto il riesame preventivo a seguito della proposizione del ricorso da parte degli uffici del contenzioso che si sarebbero dovuti istituire presso le direzioni generali delle entrate.

Si trattava quindi di un momento di riesame amministrativo da parte di un organo dell'amministrazione finanziaria diverso da quello che aveva fatto l'accertamento ed il procedimento di riesame avveniva in maniera articolata ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Era una misura che noi approvavamo – lo dicemmo sia in Commissione che in Aula in maniera espressa – perchè aveva questa capacità di creare un filtro amministrativo che diminuisse, per quanto possibile, il numero dei ricorsi che sarebbero sorti di fronte alle commissioni tributarie. C'era, è vero, qualcuno che pensò che questo riesame amministrativo potesse aprire la strada ad una riedizione del vecchio concordato tributario.

Personalmente, ritenevo questo timore eccessivo, dal momento che la norma che avevamo approvato faceva rinvio agli articoli 5 e 6 della legge n. 241 del 1990 e non all'articolo 11 di tale legge, che – come è noto – prevede la possibilità di una definizione convenzionale, in via generale, dei procedimenti. Quindi, il carattere limitato dei richiami alla legge n. 241 del 1990 mi rendeva abbastanza tranquillo sul fatto che si trattasse di un riesame amministrativo in senso proprio, in cui l'ufficio regionale del contenzioso avrebbe potuto modificare l'atto impugnato o l'accertamento solo se avesse appurato che questo era sbagliato: quindi, un filtro opportuno, che però non apriva la strada a definizioni di tipo transattivo e cioè a riedizioni del vecchio concordato, che faceva parte di una cultura che ci auguravamo essere definitivamente superata. Senonchè, alla Camera questa norma è stata sostituita da altra norma che, secondo le informazioni che ci giungevano dagli organi di stampa, avrebbe introdotto nel processo tributario un patteggiamento modellato su quello introdotto nel rito penale dal nuovo codice di procedura penale.

Devo dire subito che la norma introdotta dalla Camera dei deputati è di difficilissima lettura, dal momento che si limita a dire: «previsione della facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della Commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali è ammessa l'oblazione». Assunta nel suo tenore letterale, la norma sembrerebbe dire che il ricorrente può chiedere questo esame preventivo da parte della commissione impegnandosi ad accettare la decisione della commissione stessa senza interporre gravami e avendo l'unico beneficio dell'esenzione dalle sanzioni penali, sempre che si tratti di reati per i quali sia ammessa l'oblazione. Quindi avremmo, in una adesione letterale al testo della Camera dei deputati, più che un patteggiamento, una sorta di rito abbreviato e semplificato con decisione inappellabile da parte della commissione. Non c'è niente, nella lettera della norma, di pattizio. Se però si considerano i lavori della Camera dei deputati, sembrerebbe che la direzione della norma sia un'altra: sembrerebbe cioè che il ricorrente possa chiedere l'esame preventivo da parte della commissione ai fini di una definizione sostanzialmente consensuale o pattizia del contenzioso (si avrebbe così una specie di patteggiamento con l'ufficio che non avverrebbe all'interno di un procedimento ammini-

strativo di riesame, ma sulle soglie di un procedimento sostanzialmente giudiziario e quindi con la mediazione del giudice e della commissione).

Posti di fronte a tale nuovo testo, abbiamo presentato due emendamenti. Con l'emendamento 30.2, riproponiamo la formulazione che avevamo approvato in prima lettura, che è preferibile a quella adottata dalla Camera dei deputati; con l'emendamento 30.3, poniamo, in via subordinata, un problema alla maggioranza, dato che detto emendamento interpreta in sostanza il testo approvato dalla Camera dei deputati in direzione convenzionale e pattizia, rendendolo più esplicito.

In Commissione – a detta dello stesso Governo – è stato sostenuto che questo è il modo in cui il Governo intende la norma. Però, mi sembra di aver dimostrato prima, con l'evidenza delle parole, che essa potrebbe anche spingere ad un esercizio della delega in direzione diversa. All'interno della norma approvata dalla Camera dei deputati si possono inviduare sia un esercizio della delega nel senso di un rito abbreviato con decisione inappellabile, sia un esercizio della delega che si realizzi attraverso un vero e proprio patteggiamento (la fattispecie che ho descritto prima).

C'è dunque un problema di costituzionalità. Non so se i colleghi della 1ª Commissione hanno esaminato questo profilo.

Il Parlamento non può dare al Governo deleghe che non siano dotate di sufficiente precisione. In una delega generica al Governo – come abbiamo visto – vi possono essere soluzioni notevolmente divergenti. Infatti è una cosa diversa il rito abbreviato con decisione inappellabile, in base al quale il ricorrente assumerebbe il rischio preventivamente (in sostanza, con il rito abbreviato il ricorrente si rimette alla commissione e alla sua decisione, senza riproporre appello così come l'ufficio). Forse il Governo non è favorevole a questa soluzione, ma la scrittura della norma consente questa possibilità.

Per tali motivi, ci troviamo di fronte non soltanto ad un'esigenza di interpretazione, ma anche ad un'esigenza di superamento di una eccezione di costituzionalità, che in questo momento sottolineo. Infatti, ci troviamo in presenza di una delega eccessivamente generica che deve essere necessariamente precisata. In questa direzione va il secondo emendamento che ho presentato: esso contiene una precisazione, in quanto ritengo che la soluzione che il Governo auspica sia completamente sbagliata. Il Governo sembra proprio indirizzato verso la possibilità di una soluzione pattizia del conflitto tributario, sia pure davanti al giudice. Ciò, comporta una serie di problemi enormi, tra i quali è rilevante quello della disponibilità del diritto da parte dell'amministrazione. Infatti, l'imposta nasce dalla legge ed è un diritto che dalla legge viene attribuito all'amministrazione finanziaria. Quest'ultima non può rinunciarvi, ma può solo correggere l'accertamento nei limiti in cui ritiene di aver applicato male la norma. Al di fuori di queste forme di correzione dell'accertamento, la possibilità di disporre del tributo è discutibile, anche perchè ci troveremmo di fronte a forme di transazione non assistite dalle normali garanzie previste per le transazioni dello Stato (intervento dell'Avvocatura generale, del Consiglio di Stato, apporti consultivi, e via dicendo).

Per queste ragioni ho proposto l'emendamento 30.5, su cui so che la maggioranza è sostanzialmente d'accordo (infatti, è stato presentato un ordine del giorno in questo senso). In sostanza, se permarrà la possibilità del rito abbreviato e del patteggiamento (non possiamo conoscere l'esito finale di questa vicenda), si tratterà di momenti estremamente delicati, per i quali a mio avviso è necessario assicurare una rappresentanza – a livelli alti di responsabilità – dell'amministrazione davanti alla commissione. Pertanto, questo emendamento tende ad imporre che nei casi in cui il ricorrente chieda l'esame preventivo da parte della commissione, l'amministrazione sia rappresentata ai massimi livelli, cioè almeno da un dirigente dell'istituendo ufficio del contenzioso.

BRINA. Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 30.4. Nella riscrittura del testo trasmesso dalla Camera dei deputati è stata omessa la locuzione «consulenti del lavoro». La lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 30 riporta l'elenco dei soggetti professionali abilitati ad assistere i contribuenti davanti agli organi di giustizia tributaria. In tale elenco non sono stati inseriti i consulenti del lavoro. Che si tratti di una omissione è evidente per il fatto che questo elenco comprende quasi tutti i soggetti, compresi i dottori commercialisti, i ragionieri e i tributaristi. Tale omissione presenta alcuni dubbi dal punto di vista della legittimità costituzionale della norma approvata dalla Camera dei deputati; per questo motivo propongo, insieme ad altri colleghi, l'aggiunta relativa ai consulenti del lavoro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal senatore Pellegrino si riferiscono alla soppressione, da parte della Camera dei deputati, del riesame preventivo in sede amministrativa, sostituito con la facoltà di richiedere una procedura di definizione della imposta davanti alla commissione di primo grado. Capisco che si tratta di due ipotesi che presentano al tempo stesso aspetti positivi e rischi. Tuttavia, propendo per il testo della Camera. Il senatore Giovanni Pellegrino ha sostenuto che la delega potrebbe non essere chiara, ma oltre che dalla lettera della norma il contenuto della delega può evincersi dagli atti e dalle dichiarazioni risultanti dal verbale della seduta. Noi interpretiamo la norma in modo univoco: si prevede cioè la facoltà di richiedere e ralizzare un accordo conciliativo mediante l'esame preventivo e la definizione del rapporto tributario davanti alla commissione tributaria di primo grado. Non si tratta quindi del vecchio «concordato», che dava luogo a discrezionalità eccessive e personali del funzionario delle imposte, bensì di una sorta di atto conciliativo davanti alla commissione tributaria. E neppure, come sostenevano altri, si tratta di un condono permanente (tutt'al più, lo è per le fattispecie minori), perchè la norma stessa stabilisce che sono definibili i reati in materia tributaria per i quali è prevista l'oblazione. Per tali motivi, sono contrario a tutti gli emendamenti presentati al riguardo.

L'emendamento 30.4, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, propone di modificare la lettera che concerne l'assistenza tecnica delle parti diverse dall'amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria. A parte il fatto che il riferimento alla lettera *d*) è errato (si tratta infatti della lettera *i*), riteniamo che la dizione della Camera non presenti lacune. Infatti, dopo avere indicato coloro che in modo generale assistono il contribuente, si agginge: «e, nelle materia di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria». In tal modo è risolto il problema delle altre professioni. Ecco perchè siamo contrari all'emendamento 30.4.

L'emendamento 30.5, proposto dal senatore Giovanni Pellegrino, contempla un aspetto che, ad avviso del relatore, è superabile con una direttiva da parte del Ministro, e quindi può essere definito con l'ordine del giorno che abbiamo già approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, essendo la materia complessa, ritengo che occorrano più decreti da parte del Governo e non uno soltanto. Ad esempio, l'ultimo decreto sarà quello concernente la dotazione organica del personale: tale materia non potrà che essere oggetto di un provvedimento successivo, da emanarsi quando sarà stato definito l'*iter* dei decreti legislativi.

Per questi motivi, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 30.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è concorde con quello del relatore. Per quanto riguarda segnatamente l'emendamento 30.1, è contrario per le ragioni fin qui dette: la complessità della materia comporta una serie di decreti; non si può quindi risolvere tutto con un unico provvedimento esaustivo di tutte le questioni.

L'emendamento 30.2 tende in sostanza a riproporre il testo originariamente presentato da parte del Governo. Esso rappresenta, ad avviso del Governo, un passo indietro, perchè non riconosce il valore sicuramente migliorativo della discussione che si è svolta in questo e nell'altro ramo del Parlamento, che ha indotto a rinunciare a quella sorta di definizione in sede amministrativa che si vuole introdurre. Non è escluso che in un secondo momento la materia possa essere riesaminata, soprattutto quando la riforma del Ministero si sarà assestata. In questo momento ciò è invece ritenuto prematuro. Invece, si è optato per la soluzione della definizione consensuale dinanzi al giudice tributario, e quindi con la presenza di questo soggetto terzo, che offre sicuramente più garanzie.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.3, vorrei caldamente invitare il senatore Giovanni Pellegrino a ritirarlo, non senza aver chiarito prima che, in sostanza, il suo testo e quello del Governo differiscono per l'introduzione dell'inciso: «ai fini di una definizione consensuale». Poichè il Governo intende dare alla norma esclusivamente questo significato, proprio per non creare in sede interpretativa il rischio di una contraddizione tra un emendamento respinto che invece interpreta la volontà del legislatore, inviterei a ritirare l'emendamento stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.4, concordo con le argomentazioni del relatore. Su questa materia molto delicata e complessa, che riguarda professionalità diverse, è stata trovata alla Camera una soluzione molto felice che, da un lato, garantisce le professionalità più alte (e quindi si attesta sull'indirizzo europeo) e, dall'altro, consente, nelle materie di competenza, che coloro i quali oggi svolgono una determinata attività possano continuare a svolgerla. In questo senso, non c'è una sottrazione di materia di competenza ad alcuno, bensì l'individuazione dei livelli di professionalità.

Per quanto attiene all'emendamento 30.5, concordo con il relatore, invitando il senatore Giovanni Pellegrino a ritirarlo. Infatti, anche tale questione potrà essere risolta facilmente con un atto amministrativo; ciò va senz'altro nel senso in cui si muove l'amministrazione. Se il senatore Giovanni Pellegrino ritenesse sufficienti queste assicurazioni, preferirei il ritiro dell'emendamento, proprio per non compromettere il futuro comportamento dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.2.

PELLEGRINO Giovanni. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, dato il collegamento che esiste tra i vari emendamenti annuncio fin d'ora il ritiro dell'emendamento 30.3. Se il Governo mi consente, non c'era bisogno di alcun invito al ritiro perchè questo era un emendamento «civetta» che voleva portare ad un chiarimento politico. Volevo che il Governo dicesse se il testo approvato dalla Camera introduce la definizione consensuale, cioè il patteggiamento; poichè per i motivi esposti siamo contrarissimi alla definizione consensuale, è evidente che questo emendamento ha il solo scopo di ottenere un chiarimento. L'ho ottenuto in questo momento e pertanto lo ritiro.

Il vero nodo sul quale non ho avuto risposta riguarda la disponibilità del diritto da parte dell'amministrazione tributaria ai fini di una definizione consensuale. Il presupposto è che il diritto sia disponibile e io non penso che sia tale. Se potessi in questa sede avere la presunzione di dare un suggerimento al Governo quanto all'esercizio della delega, mi permetterei di suggerire che sia sempre la commissione richiesta dell'esame preventivo a formulare una possibile soluzione di tipo decisionale, in modo che rispetto a tale soluzione il rappresentante dell'amministrazione disponga solo del diritto di impugnazione e non anche del diritto sostanziale. In quel momento si accetta la soluzione giudiziaria preannunciata dal giudice

e il contenzioso si definisce. Invece, una definizione consensuale in senso proprio secondo me è illegittima e impossibile perchè anche il rappresentante dell'ufficio del contenzioso non può disporre del diritto tributario.

Quanto all'emendamento 30.5, ho presente quanto diceva giustamente ieri il senatore Boato sull'esatto rapporto che dovrebbe esserci tra ordine del giorno ed emendamento, però qui siamo in sede di norme di delegazione. Quindi essendo stati approvati una norma di delegazione e un ordine del giorno che dà una direttiva per l'esercizio della funzione legislativa delegata, penso che un voto contrario sull'emendamento determinerebbe un effetto negativo. Quindi, ritiro anche l'emendamento 30.5.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Pellegrino, ma in questo momento eravamo in sede di votazione dell'emendamento 30.2; anche questo è un suo emendamento, sul quale si sono pronunciati in senso contrario relatore e Governo. Pertanto, passeremo ora alla sua votazione, cui seguirà quella dei rimanenti emendamenti, due dei quali sono stati ritirati.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 30.2 del senatore Giovanni Pellegrino e l'astensione sul successivo emendamento 30.4, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dal senatore Pellegrino Giovanni.

Non è approvato.

L'emendamento 30.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 30.4, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 30.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 31, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei Deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE

CAPO I

IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 32.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonchè delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorchè con ritardo superiore a un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, il maggior reddito dichiarato non può essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

2. Gli interessati, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992.

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonchè le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonchè degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 39, comma 6.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

32.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonchè delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorchè con ritardo superiore a un mese. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 30 e nell'articolo 34, il maggior reddito dichiarato non può essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

32.3 POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 30 novembre 1991» *con le altre*: «al 30 novembre 1990».

32.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CROCETTA. Signor Presidente, illustrerò brevemente gli emendamenti 32.1 e 32.2. Mi pare chiaro che il senso della nostra proposta è quello di sopprimere l'articolo o – per meglio dire – l'intero titolo VI. Infatti, a tal fine, proponiamo la soppressione di una serie di articoli; forse, sarebbe stato preferibile prevedere uno stralcio di tali norme che avrebbe permesso una discussione più approfondita al riguardo.

La Camera dei deputati ha operato una riscrittura sostanziale del titolo VI; e per tale motivo, dunque, proponiamo la soppressione degli articoli che lo compongono. Però - come dicevo – sarebbe stato meglio approvarne lo stralcio ed affrontare in tempi diversi, con maggiore serenità e con maggiore competenza da parte di noi tutti, l'esame di questa parte della legge.

GAROFALO. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 32.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli emendamenti. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 32.3, debbo notare che la riproposizione del testo licenziato dal Senato vuol dire non approvare una aggiunta che riguarda esclusivamente gli enti pubblici e quelli non commerciali; debbo dire che, al riguardo, non capisco il senso dell'emendamento. Sono, altresì, contrario – lo ripeto – all'emendamento 32.2, perchè esso farebbe risalire il condono soltanto al 1990 senza ricomprendervi anche l'esercizio successivo.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo concorda con quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.3, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera *d)* del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo e nel successivo si considerano altresì dichiarati nella dichiarazione originaria i redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati nè per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, nè per l'esercizio di opzioni, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano non accertati, fermo restando quanto disposto nell'articolo 36.

2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

3. I soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e

all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.

4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 32.

5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonchè le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio.

6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 4 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 5 del presente articolo nonchè ai sensi dell'articolo 34 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data.

8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa nè la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38, le disposizioni del comma 8 si applicano altresì per le

iscrizioni in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. I nuovi quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate. In caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

33.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

33.2 BERTOLDI, POLLINI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CROCETTA. Signor Presidente, diamo per illustrato il nostro emendamento: continuiamo così nella nostra proposta di sopprimere gli articoli del titolo VI.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 33.2 richiede una illustrazione brevissima. Nel dispositivo approvato dalla Camera anche gli accertamenti parziali che, pur non essendo in corso, siano stati già notificati vengono cancellati al momento della presentazione della domanda di condono. Questo ulteriore allargamento è fonte di frustrazione per chi ha lavorato, ha compiuto un accertamento che è stato notificato e lo vede completamente cancellato al momento

della presentazione della domanda di condono. Rispetto all'esagerazione complessiva costituita dal condono, questo mi sembra un passo ulteriore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti: sul primo, il parere è ovviamente contrario trattandosi di una proposta di soppressione dell'articolo; sul secondo, il parere contrario è dettato da ragioni tecniche. Infatti, la previsione introdotta dalla Camera appare maggiormente opportuna ed è, in fondo, più onerosa per il contribuente, perchè lo costringe a sanare l'intero esercizio.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 34.

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4, è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le relative imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorchè tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relativa-

mente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le relative imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e versata non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento.

3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati in data successiva, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari, ai sensi del presente titolo, può presentare la dichiarazione integrativa dei propri redditi ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 38. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 37.

5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli

uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione.

6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono.

8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 20 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione tributaria.

9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale o dalla corte di appello.

10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, qualora la controversia abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei confronti dei soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la controversia stessa si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una riduzione della perdita dichiarata: non inferiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore all'80 per

cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione di primo grado; non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore al 90 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale o della corte d'appello.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

34.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 8, sostituire le parole: «20 per cento» *con le parole:* 30 per cento».

34.2 BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, GAROFALO, BERTOLDI

Al comma 9, sostituire le parole: «stata depositata» *con:* «intervenuta».

34.3 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CROCETTA. Do per illustrato l'emendamento 34.1.

GAROFALO. Signor Presidente, i nostri due emendamenti riguardano due modifiche introdotte dalla Camera che allargano ulteriormente la possibilità, anzi facilitano, le operazioni di condono. Infatti, la cifra del 30 per cento indicata dal Senato è stata ridotta al 20 per cento. Inoltre, al comma 9, laddove il Senato prevedeva l'ipotesi che fossero intervenute decisioni di organi giurisdizionali di primo grado, la Camera ha voluto inserire la seguente dizione: «nel caso in cui sia stata depositata la sentenza». Ciò costituisce un ulteriore allargamento dei termini e ci induce a proporre il ripristino del testo approvato in prima lettura dal Senato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario per le motivazioni già esposte nella relazione. In tale ambito non è ricompreso l'emendamento 34.3, che però mi sembra una variazione del tutto secondaria ed ingiustificata.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario sui tre emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.2, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.3, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 35.

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

35.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Signor Presidente, in effetti non c'è più niente da illustrare: ci troviamo dinanzi ad un rito che viene consumato inutilmente da quest'Aula, per approvare leggi che non sappiamo che fine faranno ed a quale Governo verranno affidate. L'unica certezza è che la legislatura è ormai finita e che il bilancio e la legge finanziaria che stiamo per approvare non hanno neanche la necessaria copertura.

(*Commenti del senatore Andreatta*). Che la legislatura sia finita lo hanno già dichiarato il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio: ci troviamo in una situazione che rasenterebbe davvero il ridicolo, se non si trattasse del Parlamento e delle istituzioni italiane. In tale situazione, illustrare un emendamento ha ben poco senso, tanto più che, come ho detto all'inizio, la materia meritava un esame più serio ed approfondito.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 35 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 35.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 36.

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, compreso l'accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.

3. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34.

4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

36.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Signor Presidente, approfitto di questa occasione per rispondere al senatore Andreatta, che si mostra sempre intollerante nei confronti degli interventi dell'opposizione.

ANDREATTA. Se lei avesse parlato del merito delle sue proposte non lo sarei stato.

CROCETTA. L'opposizione affronta gli argomenti che ritiene più giusti. Poichè è il Governo in primo luogo a non affrontare il merito delle questioni, noi non facciamo altro che imitare, usando lo stesso linguaggio. Anche perchè – torno a ripeterlo – state per approvare una manovra assolutamente iniqua ed inutile, che non risolverà i problemi del paese, ma anzi li aggraverà facendo pagare i costi alla povera gente. Con questo provvedimento facciamo dei regali agli evasori fiscali. Finiamola, quindi, di parlare del lavoro svolto, perchè è vero che abbiamo lavorato, ma lo abbiamo fatto inutilmente e male. Questo ce lo dobbiamo dire!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 36 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 36.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 37, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 38.

1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 34, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma del presente articolo.

2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, un importo pari al 20 per cento dell'imposta lorda e delle addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 10 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 18 per cento; quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 40 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 15 per cento. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 se esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a lire 2.000.000.000 se esercenti attività di produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 la definizione automatica può essere effettuata adottando una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990, ridotti, per gli anni precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma 3. Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui sopra all'anno di imposta 1990, i soggetti di cui al periodo precedente debbono calcolare i ricavi presunti con riferimento al primo anno d'imposta precedente al 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante tutto il periodo di

imposta. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di lire 5.000.000.000 relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le disposizioni precedenti si applicano a condizione che il reddito di impresa ed il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono insieme i redditi sopra menzionati, le percentuali corrispondenti a quelle risultanti dal rapporto sopra menzionato vanno determinate separatamente per ciascun reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale più elevata. La percentuale determinata, ai sensi del presente comma, nei riguardi delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi è applicabile anche ai fini dell'eventuale definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci o associati o dal coniuge qualora i redditi da partecipazione, unitamente agli altri redditi eventualmente dichiarati in relazione ai quali può applicarsi la percentuale corrispondente a quella risultante dal rapporto sopra menzionato, non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più dei redditi sopra menzionati, si applica la percentuale più elevata. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche e per le società semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per le persone fisiche e per le società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche detto importo è elevato a lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 200 milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 360 milioni, a lire 1.600.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 1 miliardo di lire, a lire 2.000.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 10 miliardi di

lire, e di lire 400.000 per ogni miliardo in più. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1.

4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 3 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.

5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo è elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica.

6. Non può essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo ai periodi di imposta cui si riferisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3.

8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle

persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

38.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» *con le seguenti*: «50 per cento».

38.4 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» *con le parole*: «25 per cento»; *le parole*: «18 per cento» *con le parole*: «20 per cento» *e le parole*: «15 per cento» *con le parole*: «18 per cento».

38.3 PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» *con* «25 per cento».

38.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire le parole: «100.000 lire» *con le seguenti*: «300.000 lire».

38.5 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire le cifre: «400.000, 800.000, 1.200.000, 1.600.000, 2.000.000», *rispettivamente con le seguenti*: «600.000, 1.500.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000».

38.6 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti*: «50 per cento».

38.7 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento», *con le seguenti*: «16 per cento».

38.8 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CROCETTA. Signor Presidente, do per illustrati i nostri emendamenti all'articolo 38.

GAROFALO. L'emendamento 38.3, signor Presidente, appare assolutamente chiaro, in quanto si tratta di ripristinare aliquote meno favorevoli per il condono.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario, sulla base delle motivazioni illustrate nella relazione iniziale.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.3.

CROCETTA. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Rifondazione comunista sull'emendamento 38.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.3, presentato dal senatore Pellegrino Giovanni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.5, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.6, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.7, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.8, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 39.

1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui all'articolo 41.

2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.

3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992.

4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validità devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3.

6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto.

7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

39.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 39 altri emendamenti oltre quello soppressivo 39.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 40.

1. La liquidazione di cui all'articolo 39 è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

2. I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposte per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 34 e 36, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

40.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 40 altri emendamenti oltre quello soppressivo 40.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 41.

1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 39 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonchè le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

41.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Signor Presidente, in base alle motivazioni che ho già espresso, do per illustrato anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, a nome del Governo esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 41 altri emendamenti oltre quello soppressivo 41.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 42, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 43, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 43.

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente Capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da quelli previsti nel presente titolo.

3. I carichi contributivi afferenti il 1987 e anni precedenti dovuti dalle imprese agricole singole od associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interessi, tramite appositi bollettini predisposti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in venti rate trimestrali uguali e

consecutive a decorrere dal 1° giugno 1992. Per avvalersi della dilazione gli interessati debbono presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992.

4. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 3 le sanzioni civili sono applicate in misura pari agli interessi del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

43.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «8 per cento», *con le altre*: «25 per cento».

43.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento», *con le seguenti*: «60 per cento».

43.3 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CROCETTA. Signor Presidente, do per illustrati anche questi emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anche io sono contrario a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, soppressivo dell'intero articolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 43.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 43.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO II

IMPOSTE INDIRETTE

Art. 44.

1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la controversia può essere definita con il solo pagamento di un importo pari al 50 per cento di tale eccedenza.

2. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore al 70 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione tributaria.

3. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione successiva a quella di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 30 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione di secondo grado, dalla commissione centrale o dalla Corte d'appello.

4. Nelle ipotesi di dichiarazioni a credito, le percentuali di cui ai commi 2 e 3 devono essere applicate, nei relativi casi, alla eccedenza di credito non riconosciuta rispettivamente dall'ufficio o dalle commissioni tributarie, aumentata della eventuale imposta richiesta dall'ufficio o determinata dalle commissioni.

5. L'imposta versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, viene computata in detrazione dagli ammontari risultanti dall'applicazione delle percentuali anzidette.

6. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate.

7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati dopo tale data ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari ai sensi del presente titolo può presentare le dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50; in quest'ultimo caso non si applica la franchigia prevista dal comma 3 dello stesso articolo 50.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

44.1 — LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 2 sostituire le parole: «sia stata depositata», *con le parole*: «sia intervenuta».

44.2 — GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 3 sostituire le parole: «sia stata depositata» *con le altre parole*: «sia intervenuta».

44.3 — GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CROCETTA. Signor Presidente, questo articolo si riferisce alle imposte indirette. In base alle motivazioni che ho addotto quando siamo passati all'esame del titolo VI, do per illustrato l'emendamento 44.1.

GAROFALO. Signor Presidente, le motivazioni che ci hanno indotto a presentare gli emendamenti 44.2 e 44.3 sono le stesse che ho avuto

già occasione di illustrare durante l'esame di un emendamento riferito ad altro articolo, il cui contenuto era dello stesso tenore.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 44.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.2.

CROCETTA. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento 44.2, presentato dal senatore Garofalo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.3.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento 44.3, presentato dal senatore Garofalo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 45, modificato dalla Camera dei deputati limitatamente al coordinamento formale relativo ai rinvii interni:

Art. 45.

1. Per la definizione di cui all'articolo 44, l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualità, entro il 30 aprile 1992 presso il competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. È consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualità d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata.

2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento può essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.

3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.

4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46, modificato dalla Camera dei deputati limitatamente al coordinamento formale relativo ai rinvii interni:

Art. 46.

1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano ricevuto entro il 20 febbraio 1992 la lettera raccomandata di cui all'articolo 45, comma 1, possono definire le controversie secondo le modalità ed i termini previsti negli articoli precedenti presentando, entro il 30 aprile 1992, istanza contenente la liquidazione dell'imposta

all'ufficio competente, redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* entro il 31 gennaio 1992.

2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 1992, pagando gli importi relativi entro la stessa data.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 47, corrispondente all'articolo 43 approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 48.

1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli da 44 a 47.

2. I giudizi si estinguono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo.

3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti.

4. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

48.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 48 altri emendamenti oltre quello soppressivo 48.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 49.

1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data.

2. Restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. È, comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito.

3. La definizione di cui al comma 1 opera a condizione che venga riconosciuta una maggiore imposta determinata aumentando quella dovuta in base alle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purchè comportanti un maggior versamento di imposta, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e quando superano gli ammontari di lire 300 milioni le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

4. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attività, il minor periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale.

5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale.

6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno:

a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18.000.000;

b) lire 600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000;

c) lire 900.000 per gli altri soggetti.

7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 38, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 6 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 38 e le percentuali di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 38. Qualora la percentuale di scostamento sia uguale o superiore a quelle sopra richiamate, l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo è dovuto per intero. Si applicano le disposizioni del decimo periodo del comma 2 dell'articolo 38.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

49.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire le parole: «2 per cento» *con le parole*: «3 per cento».

49.2 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CROCETTA. Diamo per illustrato l'emendamento 49.1, signor Presidente.

GAROFALO. Signor Presidente, l'illustrazione di questo emendamento è molto facile. Tutti gli emendamenti che abbiamo presentato relativamente al condono tendono a rendere meno scandaloso, per quanto possibile, il condono stesso e a respingere, o quanto meno a

rettificare, le ulteriori facilitazioni che sono state introdotte dalla Camera dei deputati. Questo è il senso dell'emendamento.

Vorrei però cogliere l'occasione, signor Presidente, per rilevare che, rispetto a questo testo, troppe volte ritroviamo l'espressione secondo la quale si è proceduto ad un intervento di coordinamento. La verità è che molti non sono veri e propri coordinamenti. Devo dire che non abbiamo avuto neanche la possibilità di verificare sino a che punto effettivamente lo fossero, però stando alla discussione svoltasi in Commissione e a quanto ammesso dallo stesso relatore in alcuni casi non si tratta di semplici coordinamenti, ma di ben altro. Non voglio qui sollevare una questione formale, ma esprimere un'ulteriore critica politica circa le condizioni in cui siamo stati costretti a lavorare, nonchè il modo di procedere nell'affrontare le leggi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario per le motivazioni già espresse in precedenti analoghi casi.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, soppressivo dell'intero articolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 50, corrispondente all'articolo 46 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 51, modificato dalla Camera dei deputati limitatamente al coordinamento formale relativo ai rinvii interni:

Art. 51.

1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 49 e 50 devono essere spedite per lettera raccomandata tra il 1° e il 30 aprile 1992 all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

2. Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.

3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992.

4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1992. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

5. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

b) l'ammontare della maggiore imposta dovuta che riconosce per ciascun periodo d'imposta;

c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

6. L'ammontare di cui alla lettera *b*) del comma 5 deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1992. Se l'ammontare stesso è superiore a lire 3.000.000, può essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.

7. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal comma 4.

8. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

9. I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

10. Gli ammontari di cui alla lettera *b*) del comma 5 e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma dell'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

* CROCETTA. Signor Presidente, io però vorrei vedere le mani alzate quando si vota!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 52, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 52.

1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione è chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione è chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.

2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonchè gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49.

3. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta nonchè per quelle stabilite dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora notificati i relativi avvisi di irrogazione, possono essere definite a condizione che venga presentata apposita istanza all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto del domicilio fiscale dell'autore della violazione, versando, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51, l'importo di lire 500.000 per ogni periodo di imposta in cui sono state commesse le infrazioni. Tale importo è ridotto a lire 150.000 per le infrazioni commesse dai vettori e a lire 50.000 per quelle commesse dai conducenti in relazione all'osservanza degli obblighi previsti in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

4. Per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora il minimo edittale non superi lire 40.000.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

52.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Signor Presidente, lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretaro di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 52 altri emendamenti oltre quello soppressivo 52.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53, modificato dalla Camera dei deputati limitatamente al coordinamento formale relativo ai rinvii interni:

Art. 53.

1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per le quali alla data del 30 settembre 1991 non sia intervenuta pronunzia, non più impugnabile, emessa dagli organi del contenzioso tributario, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un'ulteriore imposta determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 44, comma 1, della presente legge, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte.

2. Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purchè tutti registrati entro il 20 aprile 1991, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1,

qualora alla data del 30 settembre 1991 non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello dichiarato aumentato della metà del maggiore valore accertato dall'ufficio agli effetti dell'imposta di registro e delle successioni e donazioni, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, quello dichiarato dal contribuente aumentato del 25 per cento.

4. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della istanza di attribuzione di rendita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e sulle donazioni nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, potranno essere definite per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, senza soprattasse e penalità ma con i soli interessi. A tal fine il contribuente deve presentare l'istanza di cui al citato articolo 12 entro il 30 aprile 1992 direttamente all'ufficio del registro, per la successiva trasmissione della stessa al competente ufficio tecnico erariale, il quale provvederà entro dieci mesi dal ricevimento all'attribuzione della rendita catastale e all'invio del relativo certificato all'ufficio del registro.

5. Le altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991 relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, nonchè le controversie pendenti in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, possono essere definite, su richiesta del contribuente, con il pagamento del 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. Possono essere altresì definite le controversie pendenti alla stessa data e relative alla sola applicazione di soprattasse e pene pecuniarie per tardiva registrazione di atti e denunzie comportanti l'applicazione delle imposte di cui al comma 1, alle condizioni e modalità previste dall'articolo 47 della presente legge.

6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo.

7. La definizione di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria.

8. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.

9. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalità se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Qualora il tributo debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica.

10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 non sono dovuti gli interessi di mora.

11. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato.

12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda, ivi compresa quella prevista dal comma 4, e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovrà dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.

13. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Passiamo alla votazione.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, mi associo alla protesta sollevata dal senatore Garofalo a proposito dei cosiddetti «coordinamenti». Molto spesso, con la scusa dei coordinamenti si fanno altre cose. Esprimiamo voto contrario anche per questo motivo, oltre che per le ragioni già illustrate in precedenza, in particolare nella discussione generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 54, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 54.

1. Le controversie, anche di natura amministrativa, in materia di imposta generale sull'entrata riguardanti accertamenti e/o liquidazioni dell'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il solo pagamento dell'imposta in contestazione, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

54.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Signor Presidente, si tratta di un emendamento soppressivo che si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 54 altri emendamenti oltre quello soppressivo 54.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 55, modificato dalla Camera dei deputati, e dell'annesso allegato B:

Art. 55.

1. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le province e le regioni, nonchè le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante dalla tabella di cui all'allegato B alla presente legge, nonchè per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni e per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica, nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province. Per le unità sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Gli stessi enti sono altresì esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella prevista dalla medesima tabella. L'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni è comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamento delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento.

2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalità

di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili così definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla citata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata presentata la dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento.

3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuto definitivo nè sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o il maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70 o del 90 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata.

4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica.

5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili così definiti devono essere versate nei termini e con le modalità di cui al comma 6, computando in diminuzione gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e non possono comunque essere compensate con gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni già presentate. Al rimborso di tali crediti si provvederà d'ufficio.

6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 è in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullità, di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli.

7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si terrà conto nè degli accertamenti nè delle decisioni eventualmente notificati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Per i rapporti di imposta così definiti non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, nè all'applicazione di interessi sulle somme a tale titolo versate.

8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che

iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione.

9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, già differiti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992.

10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli anni per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della presente legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

11. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

ALLEGATO B.
(Articolo 55, comma 1)

TABELLA

COMUNI E COMUNITÀ MONTANE	
Classi demografiche	Importo annuale (lire)
0 - 999	100.000
1.000 - 4.999	200.000
5.000 - 19.999	400.000
20.000 - 59.999	1.000.000
60.000 - 99.999	2.000.000
100.000 - 499.999	5.000.000
oltre 500.000	10.000.000

PROVINCE	
0 - 399.999	2.500.000
400.000 - 799.999	5.000.000
800.000 - 1.199.999	7.500.000
oltre 1.200.000	10.000.000
REGIONI	
	10.000.000

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

55.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 55 altri emendamenti oltre quello soppressivo 55.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso e del relativo allegato B.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 56, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 56.

1. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le province e le regioni, nonchè le unità sanitarie locali, le IPAB, le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta com-

presi dal 1987 al 1990, sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, per ogni periodo d'imposta, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato B alla presente legge; per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province e per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni. Per le unità sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Le anzidette somme sono raddoppiate ai fini dell'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero è operante solo se richiesto per tutti i periodi d'imposta.

2. I rapporti relativi ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione annuale ma non sia stato ancora notificato avviso di rettifica, possono essere definiti elevando del 10 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione. Nel caso di dichiarazione annuale a credito, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ogni periodo d'imposta, di una somma pari alla metà di quella prevista dalla citata tabella. La definizione è operante se richiesta per tutti i periodi d'imposta.

3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica e questi non siano già divenuti definitivi nè sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti possono essere definiti riducendo l'imposta o la maggiore imposta accertata, rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente già versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già riscosse. Ove con la rettifica eseguita dall'ufficio sia stato ridotto il credito d'imposta dichiarato, il rapporto si definisce con il pagamento di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato.

4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio, ridotta rispettivamente del 30 o del 50 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente già versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già riscosse. Ove le decisioni delle commissioni abbiano ridotto il credito d'imposta dichiarato, la controversia si estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il credito dichiarato e quello stabilito dall'ultima decisione, oppure pari al 30 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato dall'ufficio.

5. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere versate nei termini e con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 55.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 55.

7. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è ulteriormente differito al 5 marzo 1992 per quanto riguarda le dichiarazioni e versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi d'imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel presente comma e nei precedenti provvedimenti di proroga, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1991.

8. Gli accertamenti e le rettifiche relativi a tutti i periodi d'imposta per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e per i quali non sia intervenuta definizione ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere comunque effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

9. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella, gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

56.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Ripetiamo il rito e la litania: lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 56 altri emendamenti oltre quello soppressivo 56.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 57, modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 57.

1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme di cui ai Capi I e II del presente titolo; in tale ipotesi gli uffici, in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed alle dichiarazioni integrative indicate nell'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della presente legge, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 42.

2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 53 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui all'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'arti-

colo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 34 e 36, ad eccezione di quelli per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 44 a 48 nè per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

4. Agli effetti degli articoli 32, 38 e 49 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 1° settembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.

5. Gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, provvedono al controllo della completezza e della veridicità degli elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 38, comma 2, e alla riscossione dei maggiori importi dovuti e non versati. In tali ipotesi la misura delle soprattasse di cui agli articoli 39, comma 6, e 51, comma 8, è raddoppiata.

6. Nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa e venga effettuato il pagamento della somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con il decreto di cui all'articolo 32, comma 3. I versamenti devono essere effettuati nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

57.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 57 altri emendamenti oltre quello soppressivo 57.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 58, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 58.

1. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili ».

2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 1992, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.

3. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprietà dell'imprenditore stesso, non

acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

4. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo concorre ad assicurare le maggiori entrate previste per l'anno 1992 dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

58.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Purtroppo è un rituale delle nostre Aule quello di dire se un emendamento si illustra da sè o no: lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 58 altri emendamenti oltre quello soppressivo 58.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 59, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 59.

1. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi degli articoli 34 e 44 saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e potranno essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovrà essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle

ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente ufficio tributario relativa alle causali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

59.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e potranno essere» *fino alla fine.*

59.2 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CROCETTA. Do per illustrato l'emendamento 59.1.

GAROFALO. Anch'io do per illustrato l'emendamento 59.2, sperando che la risposta del Governo subisca qualche variazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario; particolarmente, in relazione dall'emendamento 59.2, ci sembra opportuno consentire al contribuente una rateizzazione dei diversi versamenti introdotti non solo con questo ma anche con precedenti provvedimenti.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è rammaricato di non poter dare una risposta diversa e dichiara di essere contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 59.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 60, modificato dalla Camera dei deputati limitatamente al coordinamento formale relativo ai rinvii interni:

Art. 60.

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 39, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore diverso da quello di appartenenza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 61, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 61.

1. Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono avvalersi delle disposizioni della presente legge. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i termini previsti dalle predette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Possono avvalersi delle disposizioni della presente legge anche i curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

61.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 61 altri emendamenti oltre quello soppressivo 61.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 62, corrispondente all'articolo 56 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 63, modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO IV

SOSTITUTI DI IMPOSTA

Art. 63.

1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, e successive modificazioni, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorchè con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa è stata comunque presentata entro la stessa data.

2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 32.

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio

1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonchè le istruzioni per la compilazione dei detti modelli.

4. In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.

5. I versamenti delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Si applicano le disposizioni dell'articolo 39, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6.

6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 42.

7. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilità delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.

8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 32, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 34, dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 e del comma 1 dell'articolo 57.

9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, ai fini della applicazione della normativa di cui al presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

63.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 1991» *con le parole*: «1° settembre 1991».

63.2 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

63.3 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CROCETTA. Mi rifiuto assolutamente di illustrare l'emendamento 63.1.

GAROFALO. Adotto la stessa perentorietà del senatore Crocetta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 63.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario ai tre emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 63.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 64 e 65, rispettivamente corrispondenti agli articoli 58 e 59 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 66, modificato dalla Camera dei deputati limitatamente al coordinamento formale relativo ai rinvii interni:

Art. 66.

1. Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di cui all'articolo 38, comma 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 67, modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO VII

DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI

Art. 67.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della presente legge.

2. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, per ciascuna imposta, l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta:

a) relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 e al numero 7) dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonchè alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 4 del predetto decreto-legge nel testo modificato dal decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e al primo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati;

b) relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 38.

3. Il Presidente della Repubblica è delegato, altresì, a stabilire che, per i reati commessi dai sostituti d'imposta, l'amnistia si applica a condizione che, alla data del decreto di amnistia, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

4. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 57, l'amnistia si applica altresì per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se è presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6.

5. Il Presidente della Repubblica è delegato inoltre a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonchè dall'articolo 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

67.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Voglio fare una brevissima illustrazione interrompendo il ritmo così travolgente delle votazioni e anche il silenzio che ho fin qui adottato. Nell'articolo 67 si delega il Presidente della Repubblica a concedere l'amnistia per i reati tributari. Vorrei ricordare che in occasione di altri condoni, per esempio quello sull'edilizia, che necessitava anch'esso di un'amnistia, non sono state introdotte norme in questa direzione.

Il Governo persevera quindi nella logica dei due pesi e delle due misure. Siccome al condono edilizio era interessata anche la povera gente, chi si era costruito la casa per necessità, in quel caso gli interessati hanno dovuto pagare fino all'ultima lira; nonostante ciò il reato penale di costruzione abusiva è rimasto loro ascritto, tanto è vero che costoro continuano ad essere processati e, per di più, non riescono neanche ad ottenere il condono dopo aver pagato. Pertanto, vi è gente che ha pagato e che non avrà il condono e sulla cui testa continuerà a gravare la mannaia di eventuali processi penali poichè per tali reati non era prevista l'amnistia. Viceversa, quando si tratta del riccone che ha evaso miliardi di tasse, non solo gli si condona il pagamento, ma si estingue persino il reato. Questo è quello che avviene ed è il motivo per cui noi chiediamo la soppressione dell'articolo 67.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ha pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore sull'emendamento 67.1 è contrario perchè, se si vuol fare un condono tombale, è necessario che si preveda poi anche la chiusura di tutti i procedimenti penali.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 67 altri emendamenti oltre quello soppressivo 67.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 68, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 68.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato articolo 648-*bis;*

b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, è divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di amnistia, semprechè a tale data fosse pendente il relativo processo penale.

3. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire, inoltre, che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo 67 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di cui al comma 6 dell'articolo 57 e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa è presentata da soggetti nei cui confronti, alla data del decreto di amnistia, è pendente processo penale per taluno dei reati indicati nel comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne dà notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

68.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè perchè è strettamente connesso con l'emendamento precedente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si uniforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 68 altri emendamenti oltre quello soppressivo 68.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 69, corrispondente all'articolo 63 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 70, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 70.

1. La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già sostituita

dall'articolo 34, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituita dalla seguente:

« *c*) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute ».

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono parzialmente destinate al settore dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è aumentata rispettivamente di lire 4 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4; di lire 13 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5; di lire 4 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8, nonchè di lire 7 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278.

3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, è prorogato al 31 dicembre 1993.

4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente: « Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 71, 72, 73 e 74, rispettivamente corrispondenti agli articoli 65, 66, 67 e 68 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 75, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 75.

1. Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento o il movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse è applicabile l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata nel presente articolo. Le rettifiche effettuate dagli uffici, relativamente alle prestazioni di cui al presente articolo, per periodi di imposta decorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, semprechè siano commesse da datori di lavoro. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale.

4. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 9 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta è detraibile.

5. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nei commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 12 per cento. Non si fa luogo nè a rimborsi nè a rettifiche per le cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente delega al Governo in materia di autonomia impositiva delle regioni, e quelle di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, emanato in attuazione della delega anzidetta, devono intendersi rivolte ad escludere le imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale sostitutiva.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, sostituire le parole: «12 per cento», *con le parole*: «19 per cento».

75.1 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è della medesima opinione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 75.1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, al comma 6 del testo licenziato dalla Camera è stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 1992, per la preparazione di alimenti utilizzati per cani e gatti, un'aliquota del 12 per cento; la nostra proposta è di portarla al 19 per cento. Noi non abbiamo niente contro tali animali – è Natale anche per loro – però ci sembra che coloro che acquistano i cibi confezionati per cani e gatti possano tutto sommato tollerare un'aliquota anche un po' più elevata, senza che il loro affetto nei confronti degli animali venga meno.

Questo è il senso del nostro emendamento che chiediamo ai colleghi di approvare.

CROCETTA . Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. A nome del mio Gruppo, annuncio il voto favorevole all'emendamento 75.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 75.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 75.

È approvato.

Ricordo che la Camera ha soppresso l'articolo 70 approvato dal Senato.

Metto ai voti la soppressione di tale articolo.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 76, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 76.

1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 77, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 77.

1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358, del direttore generale e dei direttori centrali del dipartimento delle entrate. Da tale data fanno parte del predetto comitato il direttore generale del dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto ad una direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette.

2. L'articolo 12, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, va interpretato nel senso che, nella fase transitoria ivi prevista, il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze svolge, anche con la partecipazione dei membri ivi previsti in via sostitutiva, i compiti affidati dall'articolo 2, commi 1 e 2, della stessa legge al medesimo consiglio di amministrazione e ai comitati di gestione, con esclusione di quelli del comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette, che continuano ad essere esercitati dal consiglio di amministrazione previsto dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, fino all'espletamento delle procedure per le elezioni dei rappresentanti del personale a norma dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

3. Gli organi collegiali del Ministero delle finanze, diversi dal consiglio di amministrazione, dai comitati di gestione, dal consiglio di amministrazione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette e dal comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), previsti, anche con funzioni consultive, dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1991, n. 358, continuano, nella composizione contemplata dalla medesima normativa e fino alla data di operatività indicata nei regolamenti previsti dall'articolo 12, comma 1, della stessa legge, a svolgere le rispettive funzioni. I predetti regolamenti dovranno adeguare la composizione degli organi sopra indicati al nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione finanziaria. Resta in ogni caso invariato il rapporto tra i membri appartenenti all'Amministrazione finanziaria e quelli non appartenenti ad essa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 78, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 78.

1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale i « Centri autorizzati di assistenza fiscale ». I Centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a*) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro

delle finanze, alla costituzione dei Centri previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale.

3. I Centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire. L'oggetto sociale dei Centri non può prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei Centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'articolo 8, secondo comma, n. 2), lettera *a*), del medesimo decreto, o delle società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale o l'attività di sindaco in società di capitali. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 10 per cento del capitale proprio nonchè la devoluzione, in sede di scioglimento della società, degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalità della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al Centro.

4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformità formale dei dati

esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma, nonchè di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro sostituti di imposta.

5. Alla direzione dei Centri è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale; il direttore appone il visto di conformità di cui al comma 4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente, se le irregolarità emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti indicati nel comma 4 hanno apposto il visto di conformità, le relative sanzioni amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.

6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri stessi, nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Ammini-

strazione finanziaria. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonchè quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del Centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei Centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso.

7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite, per le attività esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili, rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei Centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico che abbia commesso irregolarità nell'apposizione del visto di conformità di cui al comma 4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta, e che non abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa. Tuttavia detti contribuenti, quando ne ricorrano le condizioni, possono presentare il certificato sostitutivo della dichiarazione, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517.

10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'articolo 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.

11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico.

12. Non possono in ogni caso avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali.

13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:

a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10;

b) di controllarne la regolarità formale;

c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;

d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;

e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10.

14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti.

15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo e adempiuti gli obblighi indicati nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto anche gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità debbono presentare la dichiarazione di cui al predetto articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, mediante l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'Amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.

16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15 del presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione, aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ciascun lavoratore dipendente.

17. Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria emergano irregolarità relative agli adempimenti previsti per il sostituto d'imposta dal comma 10 al comma 16 del presente articolo si applica la pena pecuniaria da una a due volte la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione di cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal comma 10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sarà previsto che le disposizioni

previste dal comma 10 al comma 24 del presente articolo abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

19. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro, due dal Ministero delle finanze e due dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria e un esperto del sistema informativo dell'INPS per definire i tempi e le modalità organizzative per dare attuazione per i dipendenti pubblici e pensionati alle disposizioni dal comma 10 al comma 24 del presente articolo.

20. Possono essere costituiti i Centri di assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno o più sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I Centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire.

21. I Centri possono svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta, al controllo ed alla conservazione delle apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517; all'elaborazione e all'invio all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dall'Amministrazione stessa, delle dichiarazioni dei redditi; all'invio all'Amministrazione finanziaria delle suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione al contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'articolo 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

22. Per l'attività di cui al comma 21 ed a seguito della comunicazione ivi prevista, ai Centri di assistenza di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali

operate sulle retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi interessati, sulla base del costo medio di gestione rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei sostituti di dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel biennio successivo. Il primo dei decreti verrà emanato entro il 31 dicembre 1993.

23. Per il caso in cui, in sede di controllo delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, emergano irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, il Centro e l'utente sono responsabili in solido per il maggior tributo dovuto e le connesse sanzioni vengono irrogate nei confronti del Centro. L'Amministrazione finanziaria è tenuta ad escutere in via prioritaria il Centro al quale compete il diritto di rivalsa sull'utente nei limiti della maggiore imposta richiesta. Si applicano le sanzioni di cui al comma 17.

24. Con riferimento a quanto previsto dal comma 20 al comma 23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8.

25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali.

26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute

anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera *a*) del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera *b*) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.

34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

36. Il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.

38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonchè, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento « Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati:

1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;

c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dal presente articolo.

40. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 78.

(Centri autorizzati di assistenza fiscale)

1. Sono istituiti, per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale e contributiva, i «Centri autorizzati di assistenza fiscale». I Centri possono essere costituiti da una o più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a*) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei Centri previa delega della propria associazione nazionale. Il ritiro di detta delega comporta, conseguentemente, la revoca della autorizzazione.

3. I Centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a cento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei Centri non può prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei Centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'articolo 8, secondo comma, n. 2), lettera *a*), del medesimo decreto, o delle società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale o l'attività di sindaco in società di capitali. In considerazione dei compiti affidati ai Centri, deve essere sempre istituito il collegio sindacale, indipendentemente dalla forma giuridica adottata. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti o dei consulenti del lavoro, purchè questi ultimi siano iscritti nel ruolo dei revisori dei conti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al Centro.

4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i

soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli stessi compiti sono svolti per conto degli utenti in relazione agli obblighi contributivi verso gli istituti previdenziali ed assistenziali. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, nonchè le apposite schede, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti e per coloro che tengono le scritture contabili e, a norma degli articoli 52, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dichiarino di essere depositari di scritture contabili per conto terzi, di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma.

5. Alla direzione dei Centri è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale; il direttore appone il visto di conformità di cui al comma 4.

6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri stessi, nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia

tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonchè quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del Centro interessato.

7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite, per le attività esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili, rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti, ai ragionieri liberi professionisti ed ai consulenti del lavoro. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei Centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico che abbia commesso irregolarità nell'apposizione del visto di conformità di cui al comma 4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria.

8. I Centri iniziano la loro attività a partire dal 1° giugno 1992. A decorrere dalla stessa data le attività indicate nel comma 4, da chiunque esercitate, si considerano attività commerciali o di lavoro autonomo ai fini sia delle imposte sul reddito che dell'imposta sul valore aggiunto, fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza in conformità alla presente disposizione.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, udite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, saranno approvate le tariffe minime e massime, a carico dei contribuenti, relative ai servizi resi ai sensi del presente articolo.

78.6 PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola*: «nazionale».

78.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 2, sopprimere la parola: «irrevocabile», *e aggiungere altresì infine il seguente periodo*: «Il ritiro di detta delega, comporta, conseguentemente la revoca della autorizzazione».

78.4 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «nazionale».

78.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «trecento», *con la parola*: «duecento».

78.5 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «ragionieri liberi professionisti», *aggiungere le parole*: «e dei consulenti del lavoro, purchè questi ultimi siano iscritti nel ruolo dei revisori dei conti».

78.7 LONGO, BRINA

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole: «superiore al 10 per cento» *con le parole*: «superiore al 20 per cento».

78.8 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni», *aggiungere le parole*: «In tal caso gli stessi compiti sono svolti per conto degli utenti in realzione agli obblighi contributivi verso gli istituti previdenziali ed assistenziali».

78.9 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole da: «In ogni caso è garantito», *fino alla fine, con le seguenti*: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti, dei consulenti del lavoro e dei consulenti tributari iscritti in ruoli, di apporre alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma, nonchè di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri».

78.10 BRINA, POLLINI, MARGHERI, BERTOLDI, LONGO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «o dei ragionieri liberi professionisti» *inserire le seguenti*: «dei consulenti tributari iscritti in

ruoli e dei consulenti del lavoro». *Conseguentemente sopprimere le parole da*: «i consulenti del lavoro e i consulenti tributari» *fino alla fine del comma.*

78.3 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ragionieri liberi professionisti», *aggiungere le parole*: «e per coloro che tengono le scritture contabili e, a norma degli articoli 52, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dichiarino di essere depositari di scritture contabili per conto terzi».

78.11 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Sopprimere le parole da: «i consulenti del lavoro.... fino alla fine».

78.12 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «è disposta la sospensione cautelare» *con le parole*: «in attesa del provvedimento di revoca è disposta l'immediata sospensione cautelare».

78.13 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 6, quarto periodo, dopo la parola: «sentito», *aggiungere le parole*: «, nel caso di revoca».

78.14 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «ai dottori commercialisti e ai ragionieri liberi professionisti» *con le parole*: «ai soggetti che hanno titolo ad apporre visto di conformità, indicati al comma 4».

78.15 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «da uno a cinque milioni» *con le parole*: «da quattro a dieci milioni».

78.16 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «da 2 a dieci milioni» *con le parole*: «da cinque a venti milioni».

78.17 GAROFALO, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, in realtà si tratta di un emendamento del Senato perchè l'emendamento 78.6 riproduce il testo della legge sui CAF varato dal Senato, se non erro, il 4 luglio 1991.

È chiaro che l'emendamento è sostanzialmente provocatorio, tende cioè a provocare da parte della maggioranza e del Governo una spiegazione su questa doppia folgorazione sulla via di Damasco; la maggioranza ed il Governo dovrebbero spiegarci perchè prima sono stati favorevoli alla soppressione, all'interno del disegno di legge n. 3005, della norma originaria che il Governo aveva previsto sui CAF (proprio perchè il Senato aveva approvato la legge che era stata rinviata alla Camera) e poi invece accettano questa soluzione della Camera che non solo introduce la disciplina dei CAF all'interno del disegno di legge n. 3005 ma stabilisce una disciplina notevolmente diversa da quella che il Senato aveva licenziato.

C'è quindi, ripeto, questa doppia folgorazione sulla via di Damasco che merita una certa spiegazione. Personalmente sono convinto che la soluzione adottata dal Senato sia di gran lunga preferibile rispetto a quella della Camera.

* CROCETTA. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 78.1, 78.2 e 78.3, ritengo si illustrino da sè. Il problema infatti, relativamente ai primi due, era esclusivamente quello di sopprimere una parola, mentre il terzo si interpreta chiaramente.

BRINA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 78.4, 78.5, 78.6, 78.8 e 78.9. L'emendamento 78.10 assorbe gli emendamenti 78.11 e 78.12, che pertanto ritiriamo. Gli altri emendamenti, che manteniamo e che illustrerò, si riferiscono tutti all'articolo 78 e sono, pertanto, il 78.7, il 78.13, il 78.14, il 78.15, il 78.16 e il 78.17.

Bisogna distinguere in modo preciso, nella discussione, l'attività dei CAF, cioè i centri di assistenza fiscale, i quali hanno una loro caratteristica ben precisa ed una loro struttura definita nel testo del Senato e ora riconfermata nel testo della Camera (hanno quindi un direttore con un profilo professionale che è quello del dottore commercialista o ragioniere commercialista e i revisori dei conti, con caratteristiche precise) dall'attività – prevista in altra parte della normativa – dei liberi professionisti. In proposito alcuni aspetti del testo approvato dalla Camera complicano la norma anzichè chiarirla.

La questione verte naturalmente attorno all'introduzione del visto di conformità. In assoluto si tratta di una novità per il nostro ordinamento che scatena, lo sappiamo, non pochi conflitti dal momento che l'abilitazione ad apporlo suggella la veridicità della denuncia presentata. Inizialmente, anche in sede di discussione qui al Senato c'era chi

proponeva di limitare questa specie di autentica ai soli centri di assistenza fiscale. Da parte nostra abbiamo sempre sostenuto che il visto di conformità, configurandosi come una speciale, ancorchè nuova autenticazione, andava esteso anche alle categorie professionali operanti in proprio al di fuori dei futuri centri di assistenza fiscale; altrimenti si sarebbe creata una condizione di disparità tra questi nuovi centri di assistenza e le libere professioni a svantaggio di queste ultime.

Ragioni di correttezza oltre che di costituzionalità suggerivano e suggeriscono ancora – di qui la ragione del nostro emendamento – di assicurare a tutti i soggetti interessati la trattazione delle materie fiscali (la parte contributiva e previdenziale è stata stralciata dalla Camera dei deputati) e comunque pari opportunità; ciò significa che, se i centri di assistenza fiscale possono operare sull'intera materia loro assegnata a 360 gradi, identica possibilità deve essere riconosciuta anche ai singoli professionisti che operano nei loro uffici, nei loro studi.

Risolto questo problema di principio a favore dei liberi professionisti, lo scontro si è spostato, anche nel dibattito e nella polemica giornalistica, all'interno del mondo degli stessi professionisti, ponendo le diverse professioni in conflitto tra loro.

Da parte nostra, così come non avevamo aderito alle pretese esclusiviste delle organizzazioni di categoria interessate ai futuri centri di assistenza fiscale (gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori), abbiamo ritenuto di non assecondare, se pur avanzate, richieste di sostegno a questo o a quell'ordine contro altri collegi, professioni o ruoli, in una logica che ci è parsa discriminante, quindi poco nobile, e perciò subito respinta. Abbiamo preferito di contro optare, in armonia con gli stessi orientamenti comunitari, per una norma estensiva che comprendesse tutti gli operatori. L'emendamento approvato dall'Assemblea del Senato andava proprio in questa direzione: essendo stato però modificato dalla Camera dei deputati, lo ripresentiamo in questa sede, attraverso l'emendamento 78.10.

Questo ci porta ad una considerazione politica e strategica più generale. Siamo alle soglie del Duemila con l'imminente entrata del nostro paese in Europa, in un rapporto con paesi dove l'attività delle professioni è rigidamente affidata alla deontologia e al mercato e non a presunte bardature protettive, che non possono essere adottate dal nostro paese in questa fase, proprio perchè in contrasto con le indicazioni e le logiche che maturano a livello comunitario. Dobbiamo sicuramente individuare i percorsi e le modalità, oltre alle normative giuridiche, idonei a portare alla luce del sole tutte le professioni sommerse; non dobbiamo operare in senso contrario, obbligando le professioni che oggi agiscono alla luce del sole a rientrare nella clandestinità. Questi sono i punti di contrasto e di divergenza affiorati tra noi e parti della maggioranza.

Dobbiamo risolvere questo problema aperto, e non a colpi di maggioranza. La realtà del paese è fatta di dati oggettivi, per cui le soluzioni che dobbiamo trovare devono essere poste in termini politici e oggettivi.

Questo è lo spirito che ci ha animato nel dibattito parlamentare sorto attorno ai centri di assistenza fiscale, sviluppato all'inizio della

primavera di quest'anno con un esito positivo, che ha soddisfatto le diverse parti rappresentando un punto alto di intesa.

La Camera dei deputati ha però ritenuto di rimaneggiare in qualche modo il testo che avevamo approvato – a nostro avviso peggiorandolo – per cui qui ne proponiamo la modifica.

La materia fiscale nel nostro paese non è riservata ed è bene che continui a restare tale, nel senso che ogni cittadino deve continuare ad essere responsabile di fronte al fisco e se vuole deve poter procedere direttamente alla compilazione della denuncia dei redditi, all'autotassazione e alla corresponsione del dovuto al fisco mediante versamento bancario. La sfera fiscale continua ad essere molto delicata: il ricorso all'assistenza dei centri non deve essere obbligatorio. Nel nostro paese operano decine e decine di migliaia (da alcuni vengono quantificati in oltre 100.000) di liberi professionisti con tradizioni di gran lunga precedenti a quelli dei centri sorti di recente, in maniera informale, attorno alle organizzazioni sindacali degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori, che questo testo di legge riporta alla luce del sole e ad una legittimazione totale.

L'attività di questi liberi professionisti, a diverso titolo e con differenti specializzazioni, inserita nella società e nel mercato, non deve essere in alcun modo impedita o limitata dalla normativa legislativa che introduce in Italia, dopo averli mutuati dall'esperienza francese (come ieri abbiamo avuto occasione di sottolineare), i centri di assistenza fiscale. Se viene negato il visto di conformità a qualche categoria, ordine o ruolo, è evidente che, oltre a colpire interessi precisi (dobbiamo essere chiari) e attività di migliaia di liberi professionisti, si intacca un diritto costituzionale. Se in una materia come quella fiscale (non coperta da riserva) si riconosce l'eslusiva ad alcune professioni, vuol dire che si sottopone tale materia surrettiziamente a riserva.

Da questi motivi deriva il senso e la filosofia degli emendamenti che ho presentato insieme ad altri colleghi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, in relazione agli emendamenti presentati su questo lungo articolo devo illustrare una serie di motivazioni che si riferiscono a tutti i problemi che sono stati evidenziati.

Innanzi tutto desidero far presente al senatore Pellegrino che la Camera dei deputati aveva approvato in un primo tempo il disegno di legge sui centri di assistenza fiscale limitatamente a quelli istituiti dalle organizzazioni sindacali delle categorie economiche. In Senato, successivamente, il Governo ha presentato una proposta che, entro certi limiti, era simile a quella che oggi è sottoposta al nostro esame e che è stata approvata dalla Camera dei deputati. Da questa proposta il Senato, durante l'esame in Commissione e poi in Aula, aveva eliminato i centri di assistenza fiscale gestiti dalle organizzazioni sindacali.

Quindi, la Camera dei deputati, nell'esaminare il testo del disegno di legge ricevuto dal Senato, lo ha modificato e lo ha inserito integralmente corretto nel presente provvedimento.

Tenendo conto che questo argomento rappresenta una parte marginale dell'intero provvedimento sottoposto al nostro esame, oggi non possiamo sottilizzare su temi marginali del disegno di legge anche se non ne condividiamo ogni parte. Quindi, pure chi, come qualche rappresentante della maggioranza, non si era espresso favorevolmente su una soluzione complessiva, oggi l'accetta, anche per non creare una diversità di pareri e quindi un possibile conflitto con l'altro ramo del Parlamento, conflitto che, portato all'estremo, potrebbe addirittura far cadere un provvedimento così complesso. Per questi motivi anche chi aveva manifestato qualche disenso, oggi accetta il provvedimento.

Signor Presidente, sono questi i motivi fondamentali in base ai quali, con un giudizio abbastanza sommario, devo esprimere parere contrario sull'emendamento 78.6, presentato dal senatore Pellegrino. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 78.1, 78.4, 78.2 e 78.5.

Tutti gli emendamenti successivi, almeno fino al 78.15, trovano l'orientamento contrario della Commissione; vorrei spiegarne la ragione che è una sola per tutti.

Ritengo che la Camera dei deputati in questa materia abbia individuato una soluzione di equilibrio tra i diversi contrapposti interessi di coloro che oggi operano in questo settore. È da rilevare innanzi tutto, per quanto riguarda i consulenti del lavoro, che la Camera ha eliminato dalla disciplina dei centri di assistenza fiscale l'aspetto contributivo. Avendo fatto ciò, ed essendo i centri di assistenza fiscale direttamente e esclusivamente rivolti alla materia tributaria, si giustifica che venga attribuita una competenza generale alle professioni che hanno una competenza specifica ed esclusiva in materia contabile, economica e tributaria.

La soluzione proposta prevede però anche una norma di salvaguardia generale perchè dice: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti». Questa è una norma che salvaguarda tutti i diritti e gli interessi esistenti.

Una ulteriore mediazione è poi contenuta nell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 78, laddove si consente ai consulenti del lavoro e ai consulenti tributari, in aggiunta alle loro competenze stabilite per legge, la facoltà di apporre il visto di conformità per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro sostituti di imposta. Non si tratta qui del modello 770, ma del fatto che, in base ai commi compresi da 10 a 15 in questo articolo, i sostituti di imposta devono presentare i modelli 740 per conto dei propri dipendenti, su loro richiesta. Questo adempimento, in base a tale norma, può essere assolto anche dai consulenti del lavoro e dai consulenti tributari.

Mi sembra quindi che, sulla base di queste mediazioni raggiunte dalla Camera dei deputati, vi siano le ragioni per esprimere parere contrario a tutti questi emendamenti.

Il parere è poi contrario anche sugli ultimi due emendamenti, cioè il 78.16 e il 78.17.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti. Le ragioni sono state molto dettagliatamente indicate dal relatore, e a quelle mi rimetto.

Sostanzialmente, sono due le questioni principali. Innanzi tutto, l'unica modifica sostanziale al testo approvato inizialmente dal Senato è che, accogliendo quella che era una sensibilità espressa proprio da questo ramo del Parlamento, si è accantonata la parte contributiva.

La seconda questione è appunto quella dell'ampliamento della portata dell'attività professionale di categorie che possono apporre il visto di conformità.

Credo che la soluzione trovata dalla Camera sia equilibrata e – come dicevamo prima a proposito del contenzioso – anche rispettosa delle qualificazioni professionali reali e dell'attività fin qui svolta. In questo senso, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 78.6.

PELLEGRINO Giovanni. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO Giovanni. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo e ritiro l'emendamento.

Vorrei tuttavia motivare questo ritiro. In verità voglio evitare al Senato la mortificazione di dover votare contro se stesso. Infatti, la maggioranza sa che il testo che avevamo licenziato è preferibile a quello approvato dalla Camera. Assumendomi il rischio insito in ogni previsione, aggiungo che penso che i centri di assistenza fiscale, come disciplinati dalla Camera, funzioneranno malissimo e ci costringeranno molto presto a nuovi interventi normativi. È opportuno che resti agli atti di questa Camera alta che c'era qualcuno che dissentiva: in realtà tutto ciò che di male avverrà, sarà contro la sostanziale volontà del Senato, che è obbligato dalla situazione politica ad accettare questa soluzione infelice. Aggiungo che poichè mi sento di subire quasi una prevaricazione, non parteciperò alla votazione sull'articolo 78.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Approfitto di questa dichiarazione per dire che mi è dispiaciuto che il senatore Pellegrino abbia ritirato l'emendamento 78.6, al quale avrei voluto dare insieme al Gruppo di Rifondazione comunista il mio voto favorevole.

Ritengo che la questione dei centri di assistenza fiscale dovesse essere affrontata in maniera diversa. Ieri, in discussione generale, ho voluto ricordare che la Commissione bilancio ha spesso usato i fondi dei centri di assistenza fiscale per coprire altre leggi, talvolta quando queste addirittura non avevano niente a che fare con il fisco. Ciò dà il senso di come in realtà la maggioranza non avesse intenzione di varare una legge seria: nel momento in cui utilizzava la copertura finanziaria per altri impegni, chiaramente abbandonava il senso che si voleva dare a questa legge quando si erano previste quelle poste di bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 78.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 78.4.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei svolgere una breve dichiarazione di voto. Questo emendamento mi sembra assolutamente indispensabile. La legge dispone che vi siano particolari garanzie e richiede specifici requisiti ai soggetti autorizzati a costituire centri di assistenza fiscale; coloro nelle cui mani si pone il potere di concedere il visto di conformità, per presunzione positiva dell'amministrazione finanziaria, debbono garantire di rappresentare un aiuto per quella amministrazione e non un centro di imbrogli.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* GAROFALO). Per tali motivi i centri di assistenza fiscale costituiti secondo quanto prevede il comma 2 dell'articolo 78 debbono ricevere una delega dalla propria associazione nazionale. Si prevede, tuttavia, che la delega è irrevocabile. Ciò consentirebbe ad un centro costituito su delega del soggetto nazionale, che ha le garanzie di cui parlavamo prima, di interrompere il rapporto con il soggetto nazionale che ha concesso la delega stessa, con la conseguenza che le garanzie messe in capo ai soggetti nazionali verrebbero a mancare. Riteniamo allora che la parola «irrevocabile» debba essere cancellata e che la delega possa essere revocata in dipendenza del venir meno dell'affidabilità e della serietà. I soggetti nazionali che concedono la delega debbono poter continuare a riconoscere tali requisiti per i soggetti che in periferia hanno costituito i centri di assistenza fiscale. Francamente ci sembra un fatto indispensabile.

Sappiamo tutti quanti che questa parte relativa all'istituzione dei centri di assistenza fiscale presenta tante questioni che potrebbero essere discusse. Probabilmente il Governo risponderà che le rivedremo dopo, in uno di quei famosi decreti che dovrebbero riparare a tutti gli errori commessi per via di una frettolosa approvazione di questi provvedimenti. Forse però una modifica di questo tipo potremmo farla anche adesso; in ogni caso mi sembra che il Governo ed il relatore quanto meno potrebbero riconoscere che la questione è fondata. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 78.4, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 78.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 78.5, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 78.7, presentato dai senatori Longo e Brina.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 78.8, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 78.9, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 78.10.

LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LONGO. Signor Presidente, devo dire che gli argomenti usati dal relatore non mi sono sembrati assolutamente convincenti per un ritiro di questo emendamento. Già il collega Brina ha illustrato come in realtà sull'articolo 78, così come approvato dalla Camera, sia stato caricato un elemento di possibile forte turbativa del mercato delle professioni.

È vero che rispetto al testo del disegno di legge discusso qui in Senato nell'estate scorsa, relativamente ai centri di assistenza fiscale, nel testo della Camera è stata tolta la questione relativa alle competenze contributive; però, se questo argomento può valere per l'emendamento 78.3, non può valere per l'emendamento 78.10 perchè quella salvaguardia si riferisce proprio alle funzioni che un complesso di attività professionali svolge in riferimento alle questioni fiscali.

Nel testo che discutemmo in estate c'era stata una cautela molto forte nell'evitare che il testo legislativo introducesse quegli elementi di turbativa, tant'è che si enumeravano le figure professionali e fra queste erano compresi i consulenti del lavoro e anche i tributaristi. Perciò mi pare che il testo della Camera sia usato un po' come un «cavallo di Troia» in cui si caricano interessi di categoria e corporativi che non dovrebbero interessare l'obiettivo specifico a cui mira questo testo.

Per parlare chiaro, se questo testo punta ad ottenere una maggiore efficacia del meccanismo fiscale attraverso questi elementi (informatizzazione, raccolta dei dati, loro elaborazione e così via), non si capisce perchè in un paese come l'Italia, qualificato da una fortissima frantumazione delle attività economiche ed imprenditoriali, con questa formulazione si dovrebbe restringere consistentemente l'area dei professionisti in grado di offrire questa prestazione che va sotto il nome di visto di conformità.

Perciò insistiamo sul nostro emendamento e non ci pare un atteggiamento razionale licenziare testi di legge che hanno bisogno o di interpretazioni autentiche o di successivi interventi normativi perchè si sono caricati di una serie di equivoci che rischiano di produrre tensioni in base alle argomentazioni che già abbiamo sentito proprio per questo problema della turbativa del mercato delle professioni. Non è un mistero per nessuno che la possibilità di apporre il visto di conformità, limitato ad alcune categorie, tenderà a dislocare su queste stesse categorie prestazioni professionali che non sono solo di ordine fiscale ma anche di altra natura.

Non capisco perchè la maggioranza e il Governo insistano su questa disposizione che non c'entra assolutamente nulla con gli obiettivi di questa legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 78.10, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Presidenza del presidente SPADOLINI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero dare comunicazione all'Assemblea delle risultanze della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato che si è testè svolta, presenti i Vice Presidenti e il presidente del Consiglio, senatore Andreotti. I Capigruppo hanno deciso che le competenti Commissioni esamineranno, nella mattinata di venerdì 27, i disegni di legge finanziaria e di bilancio nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che in

giornata saranno trasmessi da Palazzo Montecitorio. L'Assemblea inizierà la trattazione dei documenti di bilancio nel pomeriggio della stessa giornata, proseguendo in seduta notturna, per concluderla, presumibilmente, sabato 28 dicembre e, ove necessario – ma faremo tutto il possibile perchè non lo sia – domenica 29 mattina. Tutto ciò è stato deciso secondo la regola della maggioranza, nel quadro di un insieme di determinazioni che, almeno per quanto riguarda i tempi, è stato globale.

I Capigruppo hanno altresì stabilito che l'esame del decreto-legge sulle superprocure prosegua in Assemblea nella giornata odierna, con la discussione, senza voto, dell'articolo 1, per concludersi alla ripresa dei nostri lavori – che avevo già annunciato all'Aula, informalmente, nella seduta antimeridiana di ieri e su cui vi è stato il consenso unanime della Conferenza – martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, cioè, in tempo utile per trasmetterlo alla Camera dieci giorni prima della sua scadenza, nel rispetto di quella norma regolamentare che obbliga il Senato ad inviare alla Camera i decreti-legge almeno 10 giorni prima della loro scadenza.

Nel pomeriggio odierno sarà altresì esaminato, in apertura alle ore 16, il decreto-legge sulla DIA, modificato dalla Camera dei deputati rispetto al testo da noi approvato. Gli emendamenti relativi alla legge finanziaria ed al bilancio dovranno essere presentati entro le ore 14 di venerdì 27 dicembre.

Naturalmente, ai senatori che in serata, a conclusione della seduta pomeridiana che si protrarrà presumibilmente fino alle ore 19,30, debbono partire, assicuro che la Presidenza si è fatta interprete presso l'Aeronautica militare, tramite la Presidenza del Consiglio, della esigenza di predisporre gli aerei necessari per riportarli a casa.

In conclusione, ricapitolando, domani non vi sarà alcuna attività, il 27 mattina si riuniranno tutte le Commissioni, il 27 l'Aula, di pomeriggio e anche in notturna, che proseguirà i suoi lavori sabato 28 mattina e pomeriggio per concluderli, presumibilmente, nella serata di tale giorno; solo qualora si rendesse necessaria, è stata messa in calendario una seduta antimeridiana nella giornata di domenica 29 dicembre. Il Senato riprenderà, inoltre, i propri lavori il 7 e l'8 gennaio per la conclusione dell'esame del decreto-legge sulle superprocure che, comunque, sarà avviato, anche come segnale politico, nella seduta di oggi pomeriggio, dopo la conclusione dell'esame del decreto-legge sulla DIA.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Specificamente, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, il seguente

calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 27 dicembre 1991 all'8 gennaio 1992.

Venerdì	27	dicembre	(*pomeridiana*) (h. 17-20)	- Discussione congiunta e voto finale dei disegni di legge nn. 2944-B e 3003-B - Legge finanziaria e bilancio dello Stato (*Approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
»	27	»	(*notturna*) (h. 21-23,30)	
Sabato	28	»	(*antimeridiana*) (h. 10-14)	
»	28	»	(*pomeridiana*) (h. 16,30-21)	
Domenica	29	»	(*antimeridiana*) (h. 10)	
(*se necessaria*)				
Martedì	7	gennaio	(*pomeridiana*) (h. 17)	- Seguito e conclusione del disegno di legge n. 3066 - Conversione in legge del decreto-legge sulle superprocure (*Presentato al Senato - scade il 20 gennaio 1992*)
Mercoledì	8	»	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Votazione a scrutinio segreto e ad urne aperte per l'elezione di un componente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
»	8	»	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	

Le Commissioni competenti esamineranno i documenti finanziari nella giornata di venerdì 27 dicembre, in tempo utile per consentire alla 5ª Commissione di riferire all'Assemblea in apertura della seduta pomeridiana della stessa giornata.

Gli emendamenti alla legge finanziaria e al bilancio dello Stato dovranno essere presentati entro le ore 14 di venerdì 27 dicembre.

La votazione per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa avrà luogo nella seduta antimeridiana di mercoledì 8 gennaio.

La Conferenza dei Capigruppo è convocata per le ore 16 di venerdì 27 dicembre.

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, non ho proposte alternative da presentare al calendario che lei ha annunciato; tuttavia, ritengo doveroso che il Senato sia informato delle due proposte, estremamente rilevanti, che il Presidente del Consiglio ha avanzato alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. La prima, dal mio Gruppo immediatamente giudicata inaccettabile, tendeva a far sì che noi, nella giornata di domani, concludessimo in quattro e quattr'otto l'esame dei documenti

di bilancio che ci perverranno in giornata dalla Camera, come se non avesse alcuna incidenza una questione che ho già sollevato in precedenti interventi, relativa al decoro, alla dignità e all'autonomia del Senato della Repubblica. A questo proposito, consentitemi di aprire una brevissima parentesi per dare atto al nostro Presidente di avere opportunamente e fermamente risposto ad un quotidiano italiano che l'altro ieri affermava che il Senato era deserto, contrariamente alla verità: i senatori c'erano, anche se non proprio tutti, tanto che è mancato il numero legale, ma questa è responsabilità che riguarda soltanto i partiti che compongono la maggioranza. La proposta del Presidente del Consiglio, comunque, è stata immediatamente respinta; ma è bene che il Senato sappia che egli l'aveva avanzata.

In secondo luogo il Presidente del Consiglio ha annunciato, come ha fatto già ieri alla Camera, che intende venire a metà gennaio davanti al Parlamento per svolgere una sorta di consuntivo dell'operato del suo Governo e sancire quindi la fine della legislatura. Sorge a tale proposito una serie di quesiti allarmanti che affronteremo a tempo debito, ma che vale la pena anticipare. Quella comunicazione sarà seguita da un dibattito e quindi dall'apertura di una vera e propria crisi oppure assisteremo, come già ci è capitato nel passato recente, ad una sorta di passerella, nel corso della quale il Presidente del Consiglio dichiarerà che ha concluso il suo compito, annuncerà che va al Quirinale e il Parlamento andrà a casa? Sorgeranno problemi connessi, relativi per esempio alla sorte di altre pendenze che il Parlamento ha di fronte a sè: cito in primo luogo le procedure per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica.

Tale proposta, quindi, suona gravemente ambigua e dovrà essere oggetto di attento esame. Voglio subito preannunziare che il Gruppo che rappresento non consentirà che vengano adottati rimediucci o trucchetti tesi ad alterare le norme che regolano una corretta vita parlamentare.

Detto questo, mi guardo bene dal sostenere che il Governo non deve andarsene, visto che il settimo Governo Andreotti ormai fa acqua da tutte le parti, è «sgangherato» ed è ora che lasci il campo. Sarà necessario, però, garantire il rispetto pieno delle norme.

Per quanto riguarda il nostro compito, vorrei che non si dimenticasse che il Senato deve avere il tempo per esaminare il bilancio e la finanziaria approvati dalla Camera. Sottolineiamo questo aspetto non per puntiglio, anche se, come è stato detto, non vogliamo essere una sorta di fotocopiatrice, un ufficio notarile che prende atto delle decisioni della Camera. Tra l'altro, nel frattempo (proprio ieri) sono intervenuti fatti che mutano profondamente elementi della manovra economica. Mi riferisco in primo luogo all'aumento del tasso di interesse, che non è certo irrilevante ai fini della manovra economica: vorrei conoscere, tanto per dirne una, gli effetti di questa decisione sugli interessi per il debito pubblico, che ne subiranno le conseguenze più immediate. Ci sono poi i problemi legati agli investimenti per le imprese e quindi il sorgere di nuove difficoltà per queste ultime. Secondo l'intento del Presidente del Consiglio dovremmo dunque discutere e decidere di una manovra aleatoria, effimera, in quattro e quattr'otto, come se si trattasse di un conto della spesa da chiudere in

fretta e furia perchè il fruttivendolo sotto casa deve essere pagato? No, cari signori, non possiamo tollerare comportamenti di questa natura.

Pertanto, accolgo il calendario proposto dal Presidente perchè fa venire meno la richiesta che il Presidente del Consiglio ha avanzato. Tuttavia esprimo una riserva poichè se il giorno 29 non fosse sufficiente, avremmo ancora il giorno 30 per poter lavorare. (*Applausi dal Gruppo comunista-PDS*).

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo doveroso da parte mia comunicare all'Assemblea che ho aderito alla proposta formulata dal Presidente con una riserva che rendo esplicita in questa sede.

Come ha ricordato il senatore Pecchioli, il Presidente del Consiglio aveva sottoposto alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del Senato l'opportunità di approvare la legge finanziaria ed il bilancio entro la giornata di domani. A differenza del collega Pecchioli, ho ritenuto questa proposta non solo meritevole di considerazione, ma addirittura di approvazione in quanto sensata, tenendo conto che siamo in terza lettura e che abbiamo iniziato a dibattere in Senato i disegni di legge finanziaria e di bilancio e i provvedimenti collegati il 3 ottobre 1991. Abbiamo dedicato alla manovra finanziaria (ho qui un prospetto che vi sarà fornito) numerosissime sedute delle varie Commissioni permanenti, della Commissione bilancio e dell'Aula e non essendo numerose le modifiche apportate dalla Camera avremmo dato un buon esempio di produttività dei lavori parlamentari approvando la legge finanziaria entro la giornata di domani.

Sono dispiaciuto che questo obiettivo sia stato considerato addirittura ridicolo dall'opposizione e che anche la maggioranza abbia preso atto che, in presenza di una contestazione di tale proposta da parte dell'opposizione, esso era irraggiungibile.

Ritengo quindi giusto far rilevare la mia dissociazione e il sostegno che ho voluto manifestare alla proposta del Presidente del Consiglio, perchè questi ritmi di lavoro parlamentare ci allontanano dall'evoluzione di un paese moderno come il nostro.

Ho altresì comunicato, in sede di Conferenza dei Capigruppo, che da ora in poi il mio Gruppo parlamentare non accetterà, di fronte a prospettazioni di ostruzionismo, di ridurre i tempi ad esso riservati. È vero che esiste una prassi che abbiamo enfatizzato in questi ultimi tempi, di talchè abbiamo assistito all'attribuzione di oltre un'ora e mezzo al Gruppo della Rifondazione comunista e di cinque minuti al Gruppo del Partito socialista italiano. Questo è un sovvertimento delle regole della maggioranza. In futuro, finchè sarò Presidente del mio Gruppo, non darò la mia adesione a questo sovvertimento: i tempi contingentati siano ripartiti in proporzione alla consistenza dei Gruppi, che sono liberi di utilizzarli o meno, perchè quella di attribuire un diritto di rango *potiore* alla minoranza, per rabbonirla o comunque per giungere alla conclusione, è una prassi che il mio Gruppo non si sente

più di seguire. Le prassi hanno una loro forza consolidata ma ogni tanto occorre riflettere su di esse ed anche discostarsene.

Ho aderito all'approvazione del calendario così come proposto anche perchè, per la sensibilità del nostro Presidente, è stato attribuito il rilievo che meritano ai provvedimenti che riguardano la lotta alla criminalità, la DIA e la superprocura. L'avvio della discussione nella seduta pomeridiana è un segnale politico che noi apprezziamo, come apprezziamo che si proceda rapidamente all'approvazione del decreto che riguarda la DIA.

Con questo spirito ho aderito alla proposta formulata nella fase finale dal Presidente, anche se, come ripeto, avrei preferito che fosse stata accolta la richiesta ragionevole del Presidente del Consiglio. (*Applausi dalla sinistra*).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, i senatori del Gruppo della Rifondazione comunista ricusano il calendario e pongono una grave questione politica che sottende le vicende di questi giorni. Alziamo qui la nostra voce in difesa della dignità e della libertà del Parlamento, presidio della democrazia.

Questa dignità e questa libertà sono state offese dal tentativo di ridurre il Senato e la Camera dei deputati - ma in questo caso mi riferisco prima di tutto al Senato - ad un registratore passivo, del tutto subordinato alla volontà del Governo in modo meccanico. Le forzature regolamentari, il taglio dei tempi di parola, la riduzione del dibattito su leggi importanti ad un simulacro, sono decisioni che ci riguardano ma che sono state adottate, signor Presidente, fuori di questa sede. Tutto ciò è stato fatto per far passare ad ogni costo e con ogni mezzo una manovra economica e finanziaria iniqua che colpisce le pensioni e il diritto alla salute, che toglie ai più deboli e dà ai più forti, che è priva della necessaria copertura, colpisce gli invalidi civili e aumenta le spese militari e le sovvenzioni a fondo perduto ai grandi gruppi. Una manovra che concede uno scandaloso condono ai grandi evasori e torchia senza pietà i contribuenti onesti. Ciò che resta, approvato il provvedimento in discussione, è solo una sommatoria di cifre false.

Oggi, onorevoli colleghi, il cerchio si chiude. È del tutto evidente che ciò che resta della manovra economica, dopo che leggi inique sono state approvate superando la nostra aspra opposizione, viene usato come merce di scambio. Il Governo, con l'annuncio del senatore Andreotti dell'apertura sostanziale delle procedure di scioglimento delle Camere il 14 gennaio 1992, salva Francesco Cossiga dalla procedura di *impeachment* e in cambio Francesco Cossiga chiude tutti e due gli occhi sulle violazioni costituzionali che viziano in radice la legge finanziaria.

A me preme qui dichiarare, affinchè ne resti traccia agli atti, che le esternazioni che ieri il presidente Cossiga ha fatto a proposito dell'incostituzionalità della legge finanziaria per mancanza di copertura se non fosse convertito in legge il decreto-legge sulle privatizzazioni

mi erano state da lui fatte nel corso dell'udienza che avevamo chiesto e ottenuto ormai più di un mese fa. In quell'udienza il Presidente della Repubblica (ho tenuto fino ad oggi il riserbo, ma ritengo di doverlo sciogliere)...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Libertini, ma lei parla di elementi acquisiti attraverso indiscrezioni di agenzie di stampa; quello che il Presidente della Repubblica pensa sul disegno di legge finanziaria e sul decreto-legge riguardante le privatizzazioni non è, ad esempio, a conoscenza del Presidente del Senato; o meglio, si tratta delle riserve che egli ha sempre mantenuto. Possiamo trasformare le notizie di agenzia in affermazioni certe del Presidente della Repubblica?

LIBERTINI. Signor Presidente, non ho letto notizie di agenzia, ma ho ascoltato il Presidente del Consiglio; la questione ha una chiarezza del tutto evidente.

PRESIDENTE. Ma il Presidente del Consiglio non si è minimamente pronunciato su tale questione.

LIBERTINI. Signor Presidente, mi consenta: è evidente che l'approvazione del disegno di legge finanziaria nei giorni 28 e 29 dicembre significa la sicurezza per il Presidente del Consiglio (che ha dichiarato di non avere dubbi al riguardo) che quel provvedimento sarà promulgato. Non ho bisogno dunque di leggere le notizie di agenzia.

Il Presidente della Repubblica, a me e non ad altri, in un'udienza formale, ha dichiarato che a suo giudizio la legge finanziaria risulterebbe assolutamente incostituzionale se non fosse convertito in legge il decreto sulle privatizzazioni. Tutto questo scompare dal tavolo: è chiaro anche agli occhi di un bambino che se la legge finanziaria verrà promulgata senza che sia stato convertito in legge il decreto sulle privatizzazioni e se il Presidente del Consiglio avvierà le procedure di scioglimento del Parlamento il 14 gennaio, si verificherà uno scambio scellerato: l'*impeachment* contro l'approvazione di un disegno di legge finanziaria che non ha copertura. Ecco perchè dico che il cerchio si è chiuso. E per di più – come è stato accennato – il Presidente del Consiglio stamattina ci ha informati della possibilità di una procedura di scioglimento delle Camere che, a nostro avviso, è fuori delle norme costituzionali.

Non abbiamo alcuna obiezione ad andare alle elezioni rapidamente; lo abbiamo detto: prima si vota meglio è. Tuttavia, avanziamo serie riserve sulle procedure adottate.

Inoltre, presidente Spadolini, devo dirle con molta chiarezza che mentre altre volte abbiamo apprezzato il suo equilibrio, in questa occasione, soprattutto tra ieri ed oggi, lei non ha difeso il ruolo del Senato. In queste condizioni, partecipare agli scorci di un dibattito ingessato e finto, basato su cifre false, vorrebbe dire avallare ciò che accade, piegarsi alla logica del Palazzo, ai veleni di una politica ridotta ad un gioco delle parti sulla pelle della gente. A ciò non ci presteremo e perciò noi senatori di Rifondazione comunista, dopo quasi tre mesi di battaglia aperta contro due leggi inique (la manovra finanziaria è solo la

somma di tali leggi), lasceremo l'Aula del Senato per tutto il tempo che durerà l'operazione miserevole che denunciamo. Saremo invece di nuovo qui, vigili, quando vi saranno spazi per un vero confronto.

Del resto, ormai, come da tempo chiediamo, la parola sta per tornare agli elettori: sta a loro creare una vera e forte opposizione al degrado della Repubblica e delle istituzioni. (*Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Senatore Libertini, le debbo una risposta per quanto riguarda la sua accusa di non aver difeso con sufficiente energia il prestigio del Senato. Basta un dato, una notizia, un ricordo: esattamente quindici giorni fa, nella prima seduta della Conferenza dei Capigruppo dedicata alla legge finanziaria e quando sembrava che la Camera ci rinviasse il tutto entro la giornata di sabato, proposi di riservare i giorni 27, 28 e 29 dicembre all'esame della legge finanziaria e dei documenti di bilancio e non ebbi alcuna obiezione. Anzi, fui incoraggiato dalla opposizione, cioè dal suo Gruppo e dal Gruppo del Partito democratico della sinistra, a battermi per evitare la stretta del 23 e del 24 dicembre.

Adesso che la proposta di quindici giorni fa sta per essere definita con il calendario, lei, senatore Libertini, mi rivolge un rimprovero che forse sarebbe stato più corretto rivolgermi in sede di Conferenza dei Capigruppo, dove non ho fatto nient'altro che attuare una linea che era quella di minor rottura tra tutti i Gruppi del Senato, esercitando il mio compito che è ovviamente di mediazione e di arbitrato.

LIBERTINI. Ho posto una questione politica e non di calendario.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, lei ha detto che non ho difeso il prestigio del Senato; è cosa diversa e non c'entra niente con la questione politica. Io non le ho risposto sulla questione politica perchè lei ha parlato del ruolo del Senato. Il ruolo del Senato è stato difeso.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, desidero darle atto del ruolo che in questi giorni lei ha avuto. (*Interruzione del senatore Crocetta*). Senatore Crocetta, posso avere una opinione diversa dalla sua? (*I senatori del Gruppo della Rifondazione comunista lasciano l'Aula*).

Signor Presidente, insisto che voglio darle atto pubblicamente (l'ho già fatto in altre circostanze, anche quando abbiamo assunto posizioni diverse) del ruolo che ha avuto in tutta questa vicenda, un ruolo di grande cautela, di grande equilibrio e di grande attenzione non soltanto nei confronti della maggioranza, ma di tutte le forze politiche rappresentate in quest'Aula. Ritengo che questa sia una verità che tutti coloro che hanno vissuto l'esperienza di queste settimane non possono onestamente non riconoscere.

Signor Presidente, lei sa che a volte abbiamo qualche piccolo scontro in Aula. A maggior ragione, desidero darle atto di quanto ho appena precisato.

In secondo luogo, desidero ringraziarla per la lettera che ha inviato, sostanzialmente a nome di tutti i senatori, al quotidiano «La Stampa», ristabilendo la verità sulla vicenda che abbiamo attraversato in questi ultimi giorni.

Inoltre, desidero sottolineare che il Gruppo che rappresento si asterrà dalla votazione sulla proposta di calendario che lei ha formulato non perchè non condivida l'assoluta plausibilità delle proposte (che lei ha fatto e che noi abbiamo contribuito a formulare durante la Conferenza dei Capigruppo), ma soltanto per ragioni di carattere politico generale.

Infine, desidero fare un'ultima osservazione, senza aggiungere altro a quanto ho già detto nei giorni scorsi, perchè a questo punto le ripetizioni possono essere stucchevoli. Devo sottolineare che, personalmente, ho vissuto un'esperienza abbastanza agghiacciante con riferimento alle comunicazioni iniziali del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio sostanzialmente ci ha invitati a liquidare in poche ore, tra oggi e domani, il disegno di legge finanziaria e i documenti di bilancio; poi, a metà gennaio, verrà ad annunciare politicamente la richiesta di scioglimento delle Camere. Tutto ciò è agghiacciante. Comunque, a questo punto, non voglio aggiungere una parola di più, in quanto ritengo che ognuno di noi abbia sufficiente equilibrio politico (qualunque collocazione abbia in quest'Aula, nella maggioranza o nell'opposizione) per comprendere quanto è avvenuto negli ultimi due giorni e nelle ultime ore. In questi ultimi due giorni si è verificata una sorta di accordo politico di ferro per chiudere le questioni rimaste aperte e che sono istituzionali, politiche e anche di natura giudiziaria. Desidero far notare che lo sta sottolineando una persona che ha già annunciato in questa Aula di non aderire e di votare contro la richiesta di *impeachment*. Quindi, chi vi parla non ha alcun interesse. Tuttavia, desidero evidenziare che il modo in cui tutto ciò sta avvenendo è scandaloso. Ciò comunque non ha niente a che vedere con la decisione della Conferenza dei Capigruppo. (*Applausi del senatore Strik Lievers*).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANCINO. Signor Presidente, intervengo non tanto per annunciare il mio parere favorevole sulla proposta di calendario (anche perchè in sede di Conferenza dei Capigruppo mi sono espresso a favore di questa soluzione), ma soprattutto per evitare che l'Aula parlamentare, tutte le volte che è interessata alla discussione di provvedimenti, sia al centro di un dibattito che rischia di essere fuorviante.

La presenza del Presidente del Consiglio ha consentito di ribadire dinanzi alla Conferenza dei Presidenti del Gruppi parlamentari ciò che poi è stato al centro della discussione, o meglio dell'ascolto, nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera di ieri.

Non vorrei che ne rimanesse l'impressione che è stata data dall'intervento del senatore Libertini. Egli sa sempre tutto, e io lo invidio: sa che c'è stata una transazione e sa che la transazione ha comportato

corrispettivi di carattere politico istituzionale. Beato lui che riesce a sapere in anticipo cose che hanno bisogno di un riscontro puntuale nel tempo!

Non è un mistero che il Presidente del Consiglio, fra le varie considerazioni, ne abbia fatta una anche lontana da quest'epoca e da questa «semiriscaldata» situazione interna del Parlamento e abbia detto che con tutta probabilità, salvo un diverso avviso del Parlamento che resta sempre arbitro della soluzione finale, non potendo dar vita a leggi elettorali pur necessarie, dopo l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio dello Stato si potrebbe ritenere conclusa l'esperienza della X legislatura. E parlo della legislatura perchè chiedo a me stesso come si possa, in questo semestre del 1992, ritenere anticipata un'elezione quando la sua scadenza è comunque davanti a noi. Sul piano tecnico, si potrebbe affermare che non c'è stato mai uno scioglimento ordinario, perchè lo scioglimento è intervenuto sempre qualche giorno o addirittura qualche mese prima rispetto alla scadenza prevista; e mai si è parlato, soprattutto quando la legislatura è durata cinque anni, di scioglimento anticipato.

Le comunicazioni del Presidente del Consiglio meritano almeno un dovere di attesa. Se fatte in Parlamento, immagino che sarà questa la sede in cui i Gruppi parlamentari faranno valere la propria opinione.

Del resto, sono estremamente rispettoso sia dei poteri e delle facoltà del Capo dello Stato, che sono suoi propri, sia dei poteri del Parlamento. Nella mattinata di ieri, quando tutto sembrava meno coinvolgente i livelli istituzionali, ho ribadito una mia opinione, cioè che il decreto-legge entra in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Adesso si modificano gli interessi e interviene un altro elemento: quando si potrà dire che una legge finanziaria diventa definitiva rispetto ad un dibattito *in itinere* che può essere fatto in qualunque momento? Dal punto di vista concettuale, si dovrebbe dire che la legge finanziaria resta «aperta» per tutto l'anno, e così è perchè il Governo ha il potere-dovere di presentare proposte di adeguamento se si modifica la cornice entro la quale la legge finanziaria è costruita.

Ed allora, perchè fantasticare? Perchè dire che vi è stata una transazione? Siamo certo alla vigilia di un percorso, al termine del quale si procederà allo scioglimento delle Camere, che ritengo comunque ordinario. L'esperienza della X legislatura volge al termine e si tratta di vedere quando convocare le elezioni, ma non le elezioni anticipate, per il rinnovo delle due Camere. Naturalmente, poichè c'è una scadenza rispetto alla quale tutti gli altri comportamenti devono essere adeguati, vi è una data per lo svolgimento delle elezioni e c'è una data perchè le Camere si diano il loro assetto isituzionale e i Gruppi espletino i loro adempimenti (perchè anche l'elezione dei Presidenti dei Gruppi è necessaria, ai fini del completamento del quadro complessivo).

Ora, si avvia questa procedura. Noi staremo in attesa di apprendere dal Presidente del Consiglio qual è la sua opinione. Il Parlamento è nella pienezza dei suoi poteri: può dire o che si può ancora continuare o che non ci sono più le condizioni per andare avanti seppure per un mese ancora.

Non vorrei che venisse sempre coinvolta la persona del Capo dello Stato, come noiosamente sta facendo in questi ultimi tempi il senatore Libertini. Noi siamo in Parlamento e in Parlamento difendiamo le nostre prerogative, liberi anche di esprimere la nostra opinione rispetto a quelle espresse da parte dell'Alta magistratura dello Stato, ma condizionati a non dare interpretazioni di comodo, a non compiere fughe in avanti. Vorrei ripetere quello che si dice dalle nostre parti: in tempi di tempesta, ogni buco diventa porto. Per il senatore Libertini, ogni valico diventa percorribile pur di far valere la sua posizione di «stancheggio» antistituzionale e antiparlamentare. (*Applausi dal centro*).

Questo devo dire per sottolineare che noi approviamo il calendario, signor Presidente. A me dispiace che il senatore Fabbri esprima desideri che magari sono anche interni alla mia persona, cioè che si poteva fare tutto. Tuttavia, bisogna considerare sempre – e questo glielo auguro, perchè la speranza del Partito socialista è quella di crescere anche numericamente – che nella vita parlamentare esistono anche le opposizioni. Non si tratta di instaurare rapporti conciliari, ma se il 45 per cento del Senato è contrario alla formazione di un calendario che collochi alla data del 24 dicembre l'approvazione definitiva degli strumenti finanziari, non c'è da essere conciliativi, bensì soltanto realisti. Questa è la situazione del Parlamento: bisogna fare i conti con tutti i Gruppi parlamentari.

Le do atto, signor Presidente, di aver tenuto conto delle diverse e opposte volontà, quella della maggioranza e quella dell'opposizione.

Concludo dichiarando, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, che approviamo il calendario così come è stato proposto, sottolineando il fatto che, in questa fase difficile, in cui proprio la vigilia elettorale porta a contrasti più duri di quelli normali, ella, signor Presidente, abbia avuto la capacità e la possibilità di dirimere molte controversie e di tenere nei banchi quelli che magari meritavano di starne fuori per il loro atteggiamento antiparlamentare. (*Applausi dal centro*).

CAVAZZUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente approva il calendario dei lavori, così come ha manifestato in sede di Conferenza dei Capigruppo. Esso mi pare rappresenti un equilibrato rispetto delle esigenze di tutti. Personalmente, mi sento molto più a contatto con il paese vivendo la vigilia di Natale nel modo in cui la vive la maggior parte dei cittadini del paese, piuttosto che in modo completamente opposto alla vita del paese, cioè stando qui a votare. Peraltro, perchè votare alla vigilia di Natale, quando sappiamo benissimo che i documenti non arriveranno prima di sera? Perchè farci gli auguri in Aula? Meglio farceli insieme al paese, cui ci sentiamo molto più vicini nella festa di domani. Questo è il senso della nostra approvazione.

Per quanto riguarda le comunicazioni del Presidente del Consiglio, che ci è venuto a dire che a gennaio terminerà la spinta propulsiva del

Governo Andreotti, non avendo mai riconosciuto una spinta propulsiva a quel Governo e non avendo votato la fiducia, non sarebbe stato certo il mio Gruppo ad invitarlo a restare. Ci auguriamo che vi sia un dibattito parlamentare nel quale verificare la mai esistita spinta propulsiva del Governo Andreotti.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, annuncio che abbiamo condiviso e approvato il calendario formulato, che, nel realismo delle situazioni che si sono prospettate, rappresentava la soluzione migliore.

Per quanto ci riguarda, come opposizione abbiamo fermamente contrastato questa legge finanziaria, ma essa viene sostenuta da una maggioranza e dal Governo e deve pure essere conclusa in quanto c'è stata la presa di posizione significativa del Presidente del Consiglio, che è venuto a rendere noto che entro il 15 gennaio il Governo riterrà di dichiarare qui in Parlamento conclusa la sua esperienza governativa; finalità, questa, che ci eravamo proposti fin dal primo momento, avendo interesse che al più presto le Camere fossero sciolte e il Governo andasse in soffitta per svolgere le elezioni anticipate, che sono lo strumento di democrazia diretta che solo può risolvere problemi che queste Camere non sono più in condizione di risolvere.

Sono questi i motivi per i quali riteniamo di dover dare atto al Presidente del Senato di aver valutato con equilibrio le ragioni della maggioranza e dell'opposizione anche nel contrasto di posizioni che si è verificato nella maggioranza e sul quale non abbiamo speculato. Quindi riteniamo di dover dare il nostro consenso al calendario che qui è stato prospettato. (*Applausi dalla destra*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 78.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 78.13, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 78.14, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 78.15, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 78.16, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 78.17, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 78.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 79, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 79.

1. Fino alla data di inizio delle attività dei nuovi uffici periferici da istituirsi per effetto della ristrutturazione del Ministero delle finanze, è istituito un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella città di Lecco; la circoscrizione di tale ufficio comprende i comuni appartenenti alla istituenda provincia di Lecco.

2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 80, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 80.

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, dopo le parole: «ai sacchetti di plastica», sono soppresse le parole: «non biodegradabili». I commi terzo e quarto dell'articolo 1 e l'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1989, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1989, sono abrogati, e all'articolo 1, primo comma, del medesimo decreto sono soppresse le parole: «non biodegradabili».

Passiamo alla votazione.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, questo articolo, introdotto dalla Camera, cancella una situazione a dir poco scandalosa; l'imposta di fabbricazione con questo articolo verrà cioè applicata a tutti i sacchetti di plastica.

Non ho bisogno di ricordare ai presenti che in passato era stato introdotta una norma che esentava dall'imposta di fabbricazione i sacchetti di plastica biodegradabili; in seguito alla compiacente dichiarazione dei fabbricanti che un gran numero di sacchetti di plastica era biodegradabile - dichiarazione falsa, rilasciata da vari enti - lo Stato è stato colpito da evasioni per 700 miliardi di lire.

Questo articolo si propone di recuperare una parte delle imposte finora evase e soprattutto di avere effetti sull'ecologia, perchè dovrebbe disincentivare l'uso degli imballaggi di plastica. Perciò, voterò a favore di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 80.

È approvato.

L'articolo 81, corrispondente all'articolo 72 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sul disegno di legge n. 3005-B, che – lo vogliamo sottolineare – è un provvedimento molto importante anche da un punto di vista strutturale. Esso contiene innovazioni estremamente rilevanti, quali la riforma del contenzioso tributario, nonchè modifiche varie al sistema degli accertamenti che consentiranno una più incisiva azione dell'amministrazione finanziaria e, nello stesso tempo, prevede nuove norme riguardanti le trattenute alla fonte e i coefficienti che serviranno ad accrescere le funzionalità operative dell'amministrazione stessa. Infine, non ultima, occorre ricordare l'unica modifica di rilievo introdotta dalla Camera dei deputati consistente nella abrogazione dell'obbligo di dichiarazione dei redditi per una gran parte dei cittadini italiani e nella istituzione dei centri autonomi di assistenza fiscale, che, oltre a semplificare il sistema, consentirà all'amministrazione di concentrarsi sui contribuenti con posizioni di maggior dimensione o più rischiose dal punto di vista delle possibilità di evasione e di elusione.

In conclusione, dunque, non ci troviamo di fronte – come si è voluto erroneamente affermare da parte di alcuni – ad una «legge tampone», bensì ad un provvedimento strutturale che si muove nella linea da lungo tempo perseguita dai Ministri delle finanze di indirizzo socialista. È per questo che noi siamo lieti di annunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame e, nello stesso tempo, di sottolineare che qui si è svolto un lavoro estremamente impegnativo, anche da parte dei Gruppi della opposizione, che ha portato a dei miglioramenti considerevoli, almeno per quanto riguarda le tematiche interpretative, in relazione a diversi ordini del giorno che sono stati elaborati insieme sulla base del dibattito parlamentare. Dobbiamo, infine, aggiungere che, di conseguenza, non è vero affatto che il Senato si è comportato come una macchina fotocopiatrice, come alcune volte si afferma. Credo sia onesto dire che vere modifiche a questi provvedimenti non erano proprio necessarie, poichè il lavoro compiuto dalla Camera si è svolto all'interno delle linee già segnate dal Senato e che, quindi, anche la collaborazione tra le due Camere, nonostante le difficoltà istituzionali, in questo caso ha dato frutti molto positivi. (*Applausi dalla sinistra*).

ANDRIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDRIANI. Signor Presidente, ribadisco la nostra ferma contrarietà a questo disegno di legge, che sarà giustamente ricordato per il condono e per le misure di prelievo sulle imprese, attuati attraverso la rivalutazione dei loro beni. Certo, esso contiene anche decine e decine di altre disposizioni, tra cui conati di riforma di tipo esclusivamente procedurale ed organizzativo che si traducono in un intrigo di norme, la cui applicabilità, già assai improbabile, come aveva avuto modo di dimostrare il senatore Cavazzuti, resta del tutto esclusa alla vigilia delle elezioni. Pertanto, ciò che rimarrà di questo provvedimento saranno, quasi esclusivamente, il condono e il prelievo sulle imprese. D'altro canto, queste due misure, che forniranno quasi l'intero gettito della

legge, ben si inquadrano nella strategia delle entrate di questa manovra economica che prevede, come ulteriori misure, la previsione di entrate attraverso la privatizzazione, l'aumento dei *tickets* e quello dell'IRPEF che sarà inserito nella legge finanziaria.

In conclusione, possiamo dunque dire che questo insieme di decisioni comporta innanzitutto – come, del resto, è già stato rilevato – il fatto che la stragrande parte delle entrate in favore dell'erario sarà *una tantum*, per cui sul loro gettito non si potrà contare l'anno prossimo con conseguenze pesantissime su chi dovrà governare, in futuro, il nostro paese. Non solo, ma le conseguenze saranno ancora più pesanti, in quanto, oltre ad essere entrate *una tantum*, sono anche improbabili. Basta ricordare che il Governatore della Banca d'Italia ha detto, a proposito del condono, che le entrate prevedibili vanno da una lira a 12.000 miliardi, quando la previsione era questa.

In secondo luogo, le misure adottate vanno in una direzione controriformistica, se per obiettivo della riforma noi intendiamo innanzi tutto una maggiore giustizia fiscale. Infatti, quali misure resteranno negli anni futuri? L'aumento dei *tickets* e quello dell'IRPEF: soltanto queste due misure, in pratica, resteranno in futuro. E siccome tutti quanti ci diciamo che la riforma avrebbe dovuto redistribuire il carico fiscale dai redditi da lavoro e da impresa verso quelli da capitale, il provvedimento in esame ottiene esattamente l'opposto.

Infine, un terzo effetto ricadrà sulle imprese. In una situazione di recessione, la politica delle entrate del Governo sottrae liquidità alle imprese sia attraverso la rivalutazione dei loro beni, sia attraverso le anticipazioni disseminate da tutte le parti. Non voglio stare a discutere sulla giustezza o meno di simili iniziative, ma certamente se c'era un periodo, un anno in cui simili iniziative non dovevano essere assunte, era proprio questo: di fronte alla recessione e all'aumento ulteriore dei tassi di interesse sottrarre liquidità alle imprese attraverso il fisco significa non solo danneggiarle ma anche, poichè questa manovra avrà conseguenze sulla tenuta dell'economia del nostro paese, danneggiare in ultima analisi il fisco, che perderà entrate da qualche altra parte.

Infine, desidero dire qualche parola sul condono, anche se sono consapevole che ne sono già state dette tante.

Il Ministro, dopo aver dichiarato in molte occasioni che non avrebbe concesso il condono, alla fine lo ha fatto, cercando di giustificarlo dicendo che sarebbe stato l'ultimo (ma questo, del resto, è stato detto sempre) e che con questo strumento si farà pulizia per eventuali riforme future. Mi sembra che il Ministro non abbia calcolato uno degli effetti di questo modo di agire, quello di ridurre ulteriormente il senso della legalità in un paese dove questo è già molto basso. Iniziative come queste distruggono non soltanto le condizioni del vivere civile, ma anche quelle dello sviluppo e nuocciono al fisco per il futuro. Questa è proprio una delle decisioni che graveranno pesantemente sul futuro. Il Ministro giustamente usa ricordarci che la politica di bilancio seguita nell'ultimo decennio a Governo pentapartitico ci farà maledire dalle generazioni future. Ebbene, questo è uno dei provvedimenti per i quali certamente le generazioni future potranno maledirci. Spero soltanto che sappiano chi maledire: noi siamo contro questo provvedimento e contro tutta la linea della politica delle entrate del Governo e, avendo

partecipato ad una discussione nella quale non ci è stata data alcuna possibilità di apportare miglioramenti, devo dirvi in conclusione che lasciamo alla maggioranza l'intera responsabilità di averlo approvato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati alla fine di questa tormentata vicenda dell'approvazione del disegno di legge n. 3005-B, che si inquadra nella manovra più complessiva del Governo. Due giorni fa abbiamo ascoltato il ministro Cirino Pomicino dichiarare che con un po' di decreti alcune delle impostazioni di questa manovra verranno corrette. Ieri abbiamo avuto notizia dell'aumento del tasso di sconto, che certamente farà rivedere i conti. Ma al di là di tutto ciò, restano, soprattutto in questo disegno di legge, alcuni punti oscuri. Voglio ricordare qui cosa è successo in prima lettura al Senato quando si è trattato di stabilire le entrate del condono tributario: la cifra è stata inserita in questo provvedimento in modo assolutamente casuale, dopo una discussione che ha portato a scegliere la via di mezzo fra due cifre che avevano almeno qualche ragionevolezza, cifra che ha riapprovato la Camera e con riferimento alla quale nessuno in questo momento può dire assolutamente se si tratta di entrate vicine o meno a quella che sarà la realtà.

Faremo una corsa contro il tempo per cercare di convertire in legge il decreto sulle privatizzazioni. Ancora una volta dobbiamo dare atto al Presidente della Repubblica, attraverso una sua esternazione così tanto criticata anche dai banchi della maggioranza, di aver posto all'attenzione di questo Governo e delle forze di maggioranza un problema sostanzialmente serio, che era quello di chiudere perlomeno questa vicenda nei suoi aspetti formali in maniera corretta. Di questo, credo, noi, dai banchi del Movimento sociale italiano ci sentiamo di dover ringraziare il Presidente della Repubblica, proprio per aver richiamato ad un minimo di responsabilità le forze di maggioranza.

Noi voteremo contro questo provvedimento. Come ho avuto occasione di dichiarare qualche giorno fa intervenendo per dichiarazione di voto sul provvedimento n. 3004-B, si tratta di un voto contrario che non è nuovo da parte nostra, ma al quale questa volta si aggiungono l'amarezza e lo sconforto per lo sfascio delle istituzioni a cui stiamo assistendo. Pertanto riteniamo che la maggioranza si debba assumere pienamente la responsabilità non solo del merito, che è già grave, ma anche delle modalità e delle procedure con cui siamo arrivati a questa votazione. Si tratta di una responsabilità gravissima, soprattutto nel contesto e nello scenario europeo verso il quale continuiamo a dichiarare di guardare e verso il quale continuiamo a dire di volerci avvicinare. C'è, ancora una volta, una manovra di carattere elettorale condannata da tutti, e non solo dalle opposizioni, in questo Parlamento.

Ribadendo quindi il voto contrario del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, mi auguro che questa sia veramente l'ultima volta che il Parlamento assiste ad uno spettacolo del genere.

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ieri in quest'Aula ho voluto rivendicare il prestigio e la dignità di questa Assemblea e dei suoi componenti, troppo sovente esposti a critiche ingiuste e ingenerose. Quello sfogo traeva la sua ragione di essere dalla consapevolezza del senso di responsabilità e dello sforzo prodotto in modo particolare dalle Commissioni di merito, la 5ª e la 6ª, e dall'Aula nell'esame dei due provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria 1992.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non sono state poche, nè di poco conto. Questo ha comportato l'esigenza di un ulteriore sforzo da parte delle due Commissioni nella rilettura dei due provvedimenti, pur senza potervi introdurre qualche ulteriore aggiustamento che sicuramente ne avrebbe migliorato il contenuto.

Un riconoscimento, quindi, va ai colleghi relatori, che, pur nei limiti di tempo consentiti, hanno svolto un pregevole lavoro nell'esegesi delle modifiche introdotte dalla Camera e nella valutazione dei numerosi emendamenti presentati.

Forse mai la rilettura di un provvedimento di accompagnamento ha impegnato le Commissioni e l'Aula come in quest'occasione. È fuori di dubbio che il provvedimento che ci accingiamo a licenziare non è un comune testo di legge; a ragione lo si potrebbe definire una sorta di *summa* tributaria, che ha messo a dura prova la Commissione e l'Aula nell'intento di migliorarne il contenuto.

Ci siamo trovati di fronte, nell'esame di questo provvedimento, ad alcuni articoli che rappresentano delle autentiche riforme del nostro sistema tributario. Basti pensare alla riforma del contenzioso: se ne parla da oltre un decennio, e lo abbiamo trovato condensato in un articolo del provvedimento. Lo stesso vale per i centri di assistenza fiscale: il testo del disegno di legge n. 1746, approvato da questo ramo del Parlamento nella primavera scorsa e modificato – non sempre in modo condivisibile – dalla Camera dei deputati, è diventato l'articolo 78 di questo provvedimento. Quella norma, inserita in un articolo del provvedimento di accompagnamento, rappresenta un'autentica riforma del nostro sistema tributario, come giustamente ha fatto rilevare poc'anzi il collega Forte.

Avendo a suo tempo avuto il tempo necessario per un approfondimento e per un largo dibattito sia in Commissione sia in Aula, personalmente avrei gradito che ci fosse stato riproposto il testo licenziato dal Senato. È fin troppo evidente che un provvedimento di questa portata e di questo spessore avrebbe meritato ben altra possibilità di esame e di approfondimento al fine di evitare i rischi derivanti dall'affanno con cui siamo costretti – e non è la prima volta – a svolgere il nostro lavoro, esponendoci al pericolo di licenziare provvedimenti che non depongono certo a favore della nostra capacità legislativa. Ci resta solo la serena consapevolezza di esserci impegnati al limite delle nostre possibilità per licenziare un provvedimento al meglio.

Certo, misure come quelle contenute nel provvedimento, destinate ad avere un impatto così rilevante sulla platea dei contribuenti, avrebbero richiesto la possibilità di una maggiore attenzione e valutazione da parte del Parlamento.

Alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, in aggiunta a quelle introdotte a suo tempo dal Senato in Commissione (e voglio qui dare atto del clima costruttivo che si era creato in Commissione grazie sia alla maggioranza sia all'opposizione, che avendo abbandonato per un attimo problemi di schieramento hanno contribuito a migliorare il provvedimento), non trovano il mio consenso. Ma la battaglia contro il tempo ci impedisce di completare le opportune ripuliture del testo che ci è stato presentato.

Tuttavia, ritenendo il provvedimento degno di approvazione, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 3005-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. Chi intende astenersi si comporterà di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue votazione*)

Votano sì *i senatori:*

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole,

Cabras, Calvi, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Cariglia, Carlotto, Carta, Casoli, Castiglione, Ceccatelli, Chessa, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covello, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Foschi, Franza,

Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani, Guzzetti,

Ianni, Innamorato,

Jervolino Russo,

Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,

Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Nepi, Neri, Nieddu,

Orlando,

Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Parisi, Patriarca, Pavan, Pellegrino Bruno, Perina, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Prandini, Pulli, Putignano,

Rezzonico, Ricevuto, Robol, Rosati, Rubner, Ruffino, Russo,

Salerno, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,

Vella, Ventre, Venturi, Vettori, Vitalone,

Zanella, Zangara, Zecchino.

Votano no *i senatori:*

Cavazzuti,

Mantica,

Rastrelli.

Si astengono i senatori:

Dujany.

Sono in congedo i senatori:

Alberici, Bo, Bochicchio Schelotto, Busseti, Butini, Cattanei, Coletta, Dipaola, Evangelisti, Ferrara Salute, Fiocchi, Fontana Alessandro, Fontana Walter, Genovese, Gualtieri, Ianniello, Leone, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Masciadri, Meoli, Nespolo, Perugini, Pisanò, Pollini, Salvi, Sanesi, Sirtori, Zito.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3005-B nel suo complesso:

Senatori presenti	158
Senatori votanti	157
Maggioranza	79
Favorevoli	153
Contrari	3
Astenuti	1

Il Senato approva.

(*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,40*).

Allegato alla seduta n. 637

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 6115. – «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)» (3003-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data odierna, in sede referente, alla 5ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CASADEI LUCCHI, CASCIA, MARGHERITI, LOPS e SCIVOLETTO. – «Norme per lo sviluppo dei territori montani» (3127).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Consiglio regionale del Veneto. – «Modifiche al sistema normativo in ordine alla misura di prevenzione del divieto di soggiorno» (3110), previo parere della 1ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

MARGHERITI ed altri. – «Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (1017);

MICOLINI ed altri. – «Norme in materia di tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (2162).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 20 dicembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la richiesta di parere parlamentare concernente lo schema di regolamento sulle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (n. 199).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 21 febbraio 1992.